

ATTI PARLAMENTARI

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CXXIX**

N. 1

RELAZIONE

SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RISANAMENTO DEI SITI INDUSTRIALI DELL'AREA DI BAGNOLI

(Articolo 114, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388)

Presentata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

(PECORARO SCANIO)

Trasmessa alla Presidenza il 3 agosto 2006

PAGINA BIANCA

La presente relazione è redatta in ottemperanza alla disposizione contenuta nel comma 19 dell'articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Detta disposizione prescrive che “Il Ministro dell'Ambiente presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di avanzamento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto- legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996”.

La citata legge n. 388/2000 reca anche lo stanziamento relativo al Piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area in questione, attività che è in corso di attuazione in virtù del D.I. 31 luglio 2003 che fu previsto dal dispositivo contenuto nel citato articolo 114 e che, sotto il profilo della continuità operativa non può che collegarsi al pregresso regime disciplinato dalla legge, anch'essa citata, n. 582 del 1996.

Pertanto la presente relazione si riferisce ad entrambe le attività, che, in base al disposto del comma 19 dell'articolo 114 della legge n. 388/2000 sono poste sotto la vigilanza del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

1. L'attività di bonifica dal 1997 al 2001

In base alla citata legge n. 582/96 venne stanziato l'importo di 261,5 miliardi di lire come contributo dello Stato per l'esecuzione di un piano di bonifica dei siti cui l'IRI concorse con un apporto finanziario di 81,6 miliardi di lire in qualità di soggetto attuatore designato dalla stessa legge.

Nei cinque anni - dal gennaio 1997 al dicembre 2001 - vennero eseguiti lo smantellamento, la rottamazione e la demolizione delle strutture industriali insistenti sull'area di 220 ettari interessata dall'insediamento siderurgico dell'ex ILVA, compresa la demolizione e la bonifica della parte dell'area sopra il piano campagna dello stabilimento dell'ex Eternit per la produzione di cemento-amianto esteso per 150.000 mq. all'interno dell'area di Bagnoli. Fu provveduto conseguentemente anche a quegli interventi di bonifica di immediata fattibilità in parallelo alla messa in sicurezza di emergenza di tutta l'area residua. Su di essa venne effettuata la integrale caratterizzazione dei materiali di riporto, dei suoli, del sottosuolo, della falda, della colmata a mare e dell'area marina antistante, in quanto l'utilizzo dei pontili per il rifornimento delle materie prime e dei combustibili aveva causato l'inquinamento dei fondali dovuto anche agli scarichi delle attività industriali e delle acque di risulta non depurate dei canali sversanti a mare.

L'IRI, quale soggetto designato dalla legge, indicava quale soggetto attuatore la società Bagnoli S.p.A., costituita ad hoc che, in osservanza dell'art. 1 comma 2 della succitata legge, assorbiva nel suo organico una parte del personale occupato nell'ILVA e nelle società collegate per impegnarlo nelle attività di bonifica. Tuttavia, l'alto numero di lavoratori assunti, la scarsa competenza specifica, la necessità della loro riqualificazione tramite corsi professionali, ha indubbiamente rallentato i tempi dell'operazione e comportato una lievitazione dei costi previsti.

La citata legge n. 582 del 1996 istituiva un “Comitato di coordinamento e di alta vigilanza” delle attività di bonifica, con il compito di supportare il piano di risanamento.

Il Comitato era composto da sette membri, in rappresentanza dei Ministeri del bilancio e della programmazione economica (con funzioni di Presidente), dell'ambiente, del tesoro e della sanità, del Comune di Napoli, della Provincia di Napoli e della Regione Campania.

Il Comitato nominava una Commissione di esperti con il compito di controllare e di monitorare, almeno ogni sei mesi l'aspetto tecnico-economico delle attività di bonifica eseguite.

La legge riconosceva al Comune di Napoli il diritto di prelazione nell'acquisto delle aree da risanare in caso di cessione totale o parziale delle stesse.

Per dare una dimensione delle attività poste in essere in unità di misura riferite alle rottamazioni e agli smontaggi delle quantità movimentate si è trattato di oltre 400 mila mc. di cemento armato e muratura, 220 mila tonnellate di carpenterie e materiale elettrico e, per gli

smontaggi 34 mila tonnellate di manufatti lavorati. Per lo smaltimento immediato degli agenti inquinanti sono stati trattati oltre 570 mila tonnellate di materiali.

Nella parte finale dell'attività dei cantieri la Bagnoli S.p.A. ha provveduto ad effettuare un intervento di messa in sicurezza d'emergenza, costituito da una barriera idraulica atta ad emungere la falda contaminata e ad impedire la diffusione della contaminazione verso il mare nonché ad effettuare il risanamento della falda medesima, allo smontaggio del treno di lavorazione della laminazione a freddo destinata all'acquirente in quanto ricollocato in Tailandia, ed è stata completata la messa in sicurezza d'emergenza mediante l'impermeabilizzazione dell'area di colmata per evitare la percolazione nel terreno delle acque piovane con conseguente contaminazione a causa degli inquinanti presenti nel terreno.

Di tale complessa attività il Comitato di coordinamento di cui sopra ha fornito relazione finale al Parlamento, attività che termina con approvazione del Piano di completamento effettuata dal D.I. 31 luglio 2003, in adempimento a quanto previsto al comma 19 articolo 114 della legge n. 388/2000, cessando le proprie funzioni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo citato.

2. L'attività dal 2002 in attuazione del piano di completamento (legge 23 dicembre 2000 n.388).

La legge 23 dicembre 2000 n.388 ha istituito il sito di interesse nazionale di Napoli Bagnoli - Coroglio facendo rientrare sotto la piena competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio l'intera area dell'ex stabilimento siderurgico al fine di assoggettare alle modalità tecniche e procedurali fissate per la generalità degli interventi fissate dalla vigente normativa in materia di bonifiche, in particolare dall'art. 15 del citato D. M. n. 471/99, consentendo di comprendere nell'intervento relativo all'area di Napoli Bagnoli - Coroglio le aree contigue a quelle sulle quali sono stati effettuati gli interventi di bonifica in base alla legge n. 582/96.

L'articolo 114, comma 17, ha stabilito che con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari, venga approvato il "Piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli".

Il successivo comma 19 ha disposto, tra l'altro, la cessazione delle attività del Comitato di coordinamento alla data di entrata in vigore del citato decreto interministeriale e il contemporaneo trasferimento al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio delle funzioni di vigilanza e controllo sulla corretta e tempestiva attuazione del piano di recupero di Bagnoli, nonché la possibilità da parte del Comune di Napoli di acquisire le proprietà delle aree oggetto di bonifica anche attraverso una società di trasformazione urbana, che subentrerebbe, a seguito del trasferimento di proprietà, nelle attività di bonifica gestite dalla Bagnoli S.p.A.

La fase attuativa dell'articolo 114 della legge citata inizia con l'istruttoria della proposta di pianificazione per il completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area di Bagnoli presentata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio dalla Bagnoli S.p.A. in data 30 gennaio 2001, unitamente al progetto definitivo di bonifica delle aree ex ILVA ed ex Eternit.

Su tali elaborati si è svolta una intensa attività istruttoria da parte dell'Amministrazione anche attraverso conferenze di servizi istruttorie e decisorie ai sensi della legge n. 241/90 e ss.mm.e ii. e di concerto con il Comitato di coordinamento *ex lege* n.582/96 che aveva conservato le sue funzioni proprio in relazione al ruolo di supporto e di raccordo con i pregressi interventi.

Le numerose integrazioni via via definite furono trasfuse in una nuova versione del piano nel mese di luglio 2001 e la conferenza di servizi espresse il 18 luglio 2001 parere favorevole solo per gli aspetti tecnici del progetto di bonifica, giudicando inadeguati gli interventi previsti per la conservazione dei manufatti di "archeologia industriale"; fu, inoltre, evidenziato che il fabbisogno finanziario per l'attuazione del piano (343 miliardi di vecchie lire) ammontava a più del doppio dello stanziamento (150 miliardi di vecchie lire) previsto dalla legge n. 388/2000.

Per parte sua, il Comune di Napoli – avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 114, comma 19, della legge sopracitata – acquisì la proprietà delle aree oggetto degli interventi di bonifica, con determinazione del Servizio pianificazione urbanistica e patrimonio n. 48 del 27 dicembre 2001.

Con successiva delibera n. 40 del 18 febbraio 2002 il predetto Comune, inoltre, costituì la società di trasformazione urbana “BAGNOLIFUTURA S.p.a.”, approvandone lo statuto e la convenzione con gli enti locali azionisti.

A conclusione di una lunga e complessa attività istruttoria, nel luglio 2002 è stato poi stipulato un Accordo normativo tra la Regione Campania, la Provincia di Napoli, il Comune di Napoli, il Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti, l'Autorità portuale di Napoli e la Bagnolifutura S.p.a., con il quale è stata ravvisata la necessità di riformulare il piano di completamento della bonifica dell'area di Bagnoli in stretta aderenza alle risorse disponibili presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, pari a 75.059.174,00 milioni di euro, con contestuale impegno di tutti i soggetti istituzionali a reperire nell'ambito dei rispettivi bilanci i fondi necessari a coprire il restante fabbisogno finanziario.

Alla luce di tale Accordo normativo la Società Bagnolifutura ha provveduto a modificare l'elaborato progettuale a suo tempo predisposto dalla Bagnoli S.p.a., presentando al Ministero in data 23 luglio 2002 il progetto definitivo di bonifica, il quale comprende, tra l'altro, il conferimento dei rifiuti derivanti dalla bonifica dei suoli in un'idonea discarica individuata dalla Regione Campania e dal Comune di Napoli e finanziata dal Commissario delegato – Presidente della Regione medesima, nonché l'escavo, il trattamento ed il riutilizzo dei materiali della cassa di colmata dell'area ex ILVA per il riempimento della vasca di colmata della darsena di levante del porto di Napoli, con oneri a carico dell'Autorità portuale competente.

In data 13 novembre 2002 la stessa Società ha trasmesso al Ministero alcuni elaborati integrativi del progetto definitivo di bonifica delle aree ex ILVA ed ETERNIT, il quale è stato sottoposto al parere del Comitato di alta vigilanza e della Commissione di esperti, nonché della Segreteria tecnica istituita dall'art. 114, comma 22, della legge n. 388/2000 a supporto del Servizio Rifiuti e Bonifiche del Ministero dell'Ambiente.

La Bagnolifutura S.p.a. si è altresì impegnata, con nota del 23 dicembre 2002, ad assumere a proprio carico gli oneri dello smaltimento dei rifiuti rivenienti dalla bonifica dei suoli, nonché quelli derivanti dall'eliminazione della colmata (in caso di non ottemperanza degli impegni assunti dall'Autorità portuale di Napoli) e gli eventuali ulteriori oneri per la messa in sicurezza, conservazione e riutilizzo dei manufatti di archeologia industriale.

In pari data la conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, della legge n. 241/1990 ha ritenuto approvabile, con prescrizioni, il progetto definitivo di bonifica presentato dalla Bagnolifutura S.p.a..

Il progetto definitivo di bonifica delle aree ex ILVA ed ETERNIT è stato quindi approvato, con prescrizioni, con decreto in data 28 luglio 2003 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle Attività Produttive e della Salute, d'intesa con la Regione Campania (**all. n. 1**).

In attuazione dell'art.114, comma 17, della legge n. 388/2000 con decreto interministeriale (Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e Ministro dell'Economia e delle Finanze) in data 31 luglio 2003 è stato approvato il Piano di Completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli e sono state contestualmente stabilite le fonti di finanziamento e le modalità di trasferimento delle risorse (**all. n. 2**).

Il decreto recepisce l'Accordo di Programma del 17 luglio 2003 tra il Ministero dell'Ambiente, la Regione Campania, il Comune di Napoli, il Commissario per l'emergenza rifiuti, l'Autorità Portuale di Napoli e la Società Bagnolifutura con il quale sono stati dettagliatamente individuati gli obblighi dei diversi soggetti coinvolti nella realizzazione del Piano e definiti i rispettivi impegni finanziari a copertura dei costi dei singoli interventi.

Il citato decreto interministeriale e l'allegato Accordo di Programma del 17 luglio 2003 recepiscono, inoltre, la delibera di giunta n. 2509 del 15 luglio 2003 che individua un'area di 360.000 mq ubicata nella circoscrizione di Pianura, da attrezzare a discarica di rifiuti inerti.

Sotto il profilo finanziario va evidenziato che il costo totale del Piano è pari a 151.377.964,00 euro, così suddiviso:

- 54.992.794,00 euro per la bonifica, che comprende la caratterizzazione del sito; lavori di scavo dei terreni, movimentazione, vagliatura, lavaggio, riutilizzo e sistemazione superficiale degli stessi; disinquinamento delle acque sotterranee;
- 8.946.874,00 euro per trasporto e conferimento a discarica dei rifiuti non pericolosi;
- 6.486.220,00 euro per trasporto e discarica rifiuti inerti;
- 15.000.000,00 euro per costruzione discarica per rifiuti inerti, coltivazione, chiusura e attività *post operam*;
- 6.743.824,00 euro per demolizioni di strutture civili ed impianti e smaltimento dei rifiuti prodotti;
- 17.321.000,00 euro per conservazione immobili di "archeologia industriale";
- 6.889.462,00 euro per imprevisti;
- 43.997.790,00 euro per rimozione della colmata Bagnoli a carico dell'Autorità portuale di Napoli.

Per quanto riguarda quest'ultimo adempimento, a carico dell'Autorità Portuale di Napoli, si sottolinea che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro della Salute, d'intesa con la Regione Campania, in corso di perfezionamento, è stato approvato il progetto riguardante la rimozione della colmata di Bagnoli presentato dall'Autorità Portuale di Napoli con l'utilizzo dei materiali per il riempimento della cassa di colmata da realizzare nella Darsena di Levante del Porto di Napoli, destinata a Terminale contenitori.

Gli impegni reciproci dei diversi soggetti (pubblici e privati) coinvolti nell'attuazione del Piano di completamento sono fissati — in stretta aderenza all'Accordo di programma precedentemente sottoscritto — dal successivo art. 3, il quale stabilisce che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, sulla base del progetto definitivo di bonifica approvato con il D.I. 28 luglio 2003, erogherà alla Bagnolifutura S.p.a. risorse pari a 75.059.174,00 euro, somma da considerarsi quale tetto massimo di spesa.

Gravano, invece, sull'Autorità portuale di Napoli i costi, stimati in 43.997.790,00 euro, per lo smantellamento della colmata a mare ed il trasporto dei materiali per la realizzazione del terminal di levante e il loro conferimento nella casa di colmata realizzata nella Darsena di Levante, mentre il Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti e bonifiche è chiamato a sostenere l'onere di 15 milioni di euro relativo allo smaltimento, nella discarica individuata dalla Regione Campania e dal Comune di Napoli, dei rifiuti derivanti dalla bonifica dei suoli. La Società Bagnolifutura, infine, si impegnerà a provvedere alla conservazione dei manufatti di archeologia industriale, nell'importo presunto di 17.321.000,00 euro, con fondi propri ovvero attraverso il meccanismo del *project financing* di cui all'art. 37-bis della legge-quadro sui lavori pubblici (L. n. 109/1994 e successive modificazioni).

Per quanto concerne le fonti di finanziamento, l'intera quota di pertinenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio trova copertura nello stanziamento recato dall'art. 114, comma 17, della legge n. 388/2000. Per gli altri soggetti l'art. 4 del decreto interministeriale richiama espressamente l'Accordo di programma, secondo il quale: l'Autorità Portuale utilizza gli stanziamenti ordinari di bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i fondi della legge n. 413/1998 e del D.M. 2 maggio 2001 per i quali sono stati stipulati i relativi contratti di mutuo, e — se necessario — risorse proprie; il Commissario del Governo impiega i fondi di cui all'Ordinanza commissariale n. 194 del 5 luglio 2003, nonché gli stanziamenti a suo tempo previsti dall'art. 1, comma 14, della legge n. 582/1996.

Tenuto conto del fatto che il Comitato di coordinamento e di alta vigilanza e la Commissione di esperti per il controllo e il monitoraggio, previsti dall'art. 1, comma 4, di quest'ultima legge, hanno cessato le rispettive funzioni a decorrere dalla data (31 luglio 2003) di entrata in vigore del decreto interministeriale di approvazione del Piano di completamento (per effetto del disposto del comma 19 dell'art. 114 della legge n. 388/2000 sopra citata) un ruolo specifico viene ad assumere, nell'ottica della corretta e tempestiva realizzazione delle attività di bonifica, il Nucleo di valutazione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio.

L'art. 4, comma 2, del citato D.I. 31 luglio 2003, riguardante le modalità di erogazione delle risorse, subordina le erogazioni delle rate successive alla 1^a (pari al 10% dell'importo totale, da corrispondere all'apertura dei cantieri) alle periodiche attestazioni e verifiche degli stati di avanzamento dei lavori, da parte del citato Nucleo, come di seguito articolato:

- 2^a rata, pari al 25% dell'importo totale, per un avanzamento dei lavori di almeno il 30% del costo complessivo di tutte le attività previste dall'Accordo di programma;
- 3^a rata, pari al 25% dell'importo totale, per un avanzamento dei lavori di almeno il 60%;
- 4^a rata, pari al 30% dell'importo totale, per un avanzamento dei lavori di almeno il 90%;
- 5^a rata, pari al 5% dell'importo totale, per un avanzamento dei lavori non inferiore al 100%;
- 5% residuo, dopo la notificazione della certificazione ex art. 12 del D.M. n. 471/1999 da parte della Provincia di Napoli.

Solo dopo quest'ultimo adempimento, relativo a tutte le attività previste dal Piano di completamento, ivi compresa l'eliminazione della colmata a mare, potrà essere svincolata la fidejussione prestata dalla Bagnolifutura S.p.A. a garanzia della corretta esecuzione degli interventi previsti nel progetto definitivo di bonifica, per un importo pari al 20% di 75.059.174,00 euro.

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, con proprio decreto in data 14 maggio 2004, ha costituito, senza ulteriori oneri aggiuntivi di funzionamento, una specifica Unità Operativa all'interno del Nucleo di Valutazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, incaricata di svolgere un continuo monitoraggio e controllo dell'operato della Società, in stretta collaborazione con la Commissione di collaudo (nominata dalla Società Bagnolifutura), in funzione tra l'altro, delle attività di periodica attestazione come sopra descritte.

L'attuazione del Piano di completamento è espressamente assoggettata alle disposizioni di legge vigenti in materia di bonifiche e ripristino ambientale dei siti inquinati (con specifico riferimento al D.M. 25 ottobre 1999, n. 471), nonché alla normativa generale in materia di appalti e di opere pubbliche.

A tale ultimo riguardo appare particolarmente significativa la prescrizione di cui all'art. 6, comma 2, del decreto interministeriale, secondo la quale le attività contrattuali devono seguire le procedure ed i criteri stabiliti nel "Protocollo di legalità", stipulato tra il Prefetto di Napoli e le parti firmatarie dell'Accordo di programma del 17 luglio 2003.

Tale documento precisa che la finalità è quella di "prevenire e reprimere ogni possibile infiltrazione della criminalità organizzata nella fase di aggiudicazione degli appalti e nello svolgimento dei lavori, forniture e servizi".

Per quanto riguarda, infine, i tempi della bonifica, la durata complessiva delle attività relative alle aree ex ILVA ed ETERNIT è prevista in 36 mesi, ai quali vanno aggiunti 6 mesi per la conservazione delle strutture di "archeologia industriale" ed ulteriori 4 mesi per la rimozione della colmata, per un totale di circa 4 anni.

3. Situazione negli anni 2004-2005.

Ad avvenuta registrazione da parte della Corte dei Conti dei due decreti interministeriali sopra ricordati, entrambi registrati in data 16 settembre 2003, a seguito della richiesta da parte della Bagnolifutura S.p.A. di erogazione della prima rata pari al 10% del finanziamento, della comunicazione dell'avvenuta apertura dei cantieri di bonifica in data 22.9.2003, nonché della

contrazione di contratto di polizza fidejussoria, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha provveduto a trasferire alla citata Società l'importo previsto pari ad € 7.505.917,40.

A fronte di tale anticipazione la Bagnolifutura S. p. A. ha proceduto alla effettuazione della gara di appalto e alle attività preliminari di impostazione del cantiere.

Con riferimento agli espressi impegni assunti dalle parti con l'Accordo di Programma del 17 luglio 2003 si deve sottolineare che si sta cercando di attuare la condizione prevista dall'art. 4 punto 3 del decreto interministeriale 31 luglio 2003 secondo la quale: "l'inizio dei lavori di bonifica è subordinato all'approvazione da parte del Comune di Napoli del progetto della discarica dove verranno conferiti i rifiuti derivanti dalle attività di bonifica".

La Bagnolifutura S.p.A. è stata posta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio nelle condizioni di poter avviare la propria attività con la corresponsione dell'anticipazione e quindi vi è stato l'effettivo avvio dei cantieri, non solo per quanto riguarda i residui interventi di cui alla legge n. 582/96 in carico al Comune di Napoli, ma anche lavorazioni riguardanti l'avvio della bonifica vera e propria prevista dal D.I. 28 luglio 2003 con lo stoccaggio provvisorio all'interno dell'area di Bagnoli dei materiali trattati in attesa della disponibilità della discarica pubblica.

A fronte di tale anticipazione la Bagnolifutura S.p.A. ha proceduto alla effettuazione della gara di appalto e alle attività preliminari di impostazione del cantiere.

I lavori previsti dal progetto approvato sono stati affidati, a seguito di Gara pubblica (appalto integrato), in data 21.09.04. Il progetto e quindi il relativo contratto d'appalto prevedono lo scavo di circa 1.500.000 mc di terreni contaminati, il loro trattamento in loco recuperando circa 700.000 mc sul posto ed inviando a smaltimento (discariche per inerti e discariche per non pericolosi) i restanti 800.000 mc. Il Verbale di Consegna delle attività è stato redatto in data 28.10.04; con questo documento si è certificato l'inizio delle attività di bonifica, e la decorrenza dei termini temporali per la progettazione esecutiva. Una volta approvato il Progetto Esecutivo, si è proceduto alla redazione del Verbale di Consegna delle Aree relative al primo Lotto, effettuata in data 28.01.05, con il quale è stata fissata la data di decorrenza dei termini temporali per l'esecuzione completa dei lavori, a partire dal giorno 07.02.05. Successivamente sono state consegnate le aree denominate ex Eternit / Ossigeno in giugno; aree 6-7-8 del lotto 2 nel novembre 2005.

4. Stato di avanzamento lavori e problematicità.

Sono state consegnate, compatibilmente con l'avanzamento delle demolizioni, circa l'80% delle aree da bonificare e la fine dei lavori è ipotizzata per l'estate del 2007.

Nell'economia generale dell'intervento sono riscontrabili lacune ed incompletezze: una criticità rilevante è costituita dalla indisponibilità del progetto urbanistico edilizio che definisca gli scavi edilizi di piani interrati e/o box sotto il piano campagna. Infatti terreni che da un punto di vista ambientale e normativo (destinazione d'uso) potrebbero essere lasciati in posto, nel momento della necessaria rimozione per scopi edili, diventano rifiuti con necessità di idonei trattamenti.

Tali attività e i relativi oneri dovranno essere previsti ed indicati per le successive fasi di costruzione. Si rilevano, inoltre, indeterminazioni operative in relazione alla incompletezza del Piano degli Smaltimenti presentato dall'Impresa appaltatrice, sia per quanto riguarda la discarica per inerti, sia per altre tipologie di impianto come per i rifiuti contenenti amianto.

Di seguito viene fornita una descrizione di dettaglio delle diverse attività in corso nel cantiere di bonifica:

1. Caratterizzazione di dettaglio

Al novembre 2005, le attività di carotaggio presentavano un sensibile ritardo rispetto alle previsioni del cronoprogramma, con una produttività dell'ordine del 50% dal previsto.

2. Smaltimento di suoli e riporti a livello C

Sono in corso operazioni di scavo nel lotto 1 (area AGL) su una superficie di circa 7.300 m². A partire dalla metà del mese di ottobre 2005 sono stati scavati circa 11.000 m³ di terreno.

3. Allontanamento scorie di acciaierie

Nell'area denominata Campo Americano, sono state scavate circa 24.000 m³ di scorie. Poiché il progetto originale non prevede nulla al riguardo, l'intervento è stato oggetto di una perizia di variante redatta dalla D.L. nel luglio 2005. Essa non ha comportato costi aggiuntivi per comparazione tra i costi di escavazione e trasporto ed il valore del materiale recuperato.

4. Impianto di vagliatura e lavaggio

E' stato completato. Il regolare funzionamento dell'impianto resta subordinato alla disponibilità di un sito di smaltimento dei rifiuti dovuti alle attività di bonifica.

5. Discarica esterna per inerti

Resta irrisolta la questione della discarica esterna indispensabile per procedere regolarmente alle attività di bonifica.

6. Stoccaggi provvisori

In mancanza di uno scarico esterno, le operazioni di vagliatura richiedono quantomeno la disponibilità di uno stoccaggio provvisorio (interno al sito da bonificare) ove collocare nel transitorio i rifiuti. Si è pertanto proceduto alla realizzazione di un primo bacino di stoccaggio provvisorio, previsto dal progetto per una volumetria di circa 50.000 m³. Poiché la volumetria di tale stoccaggio è comunque modesta, da parte di Bagnoli futura è stato redatto un progetto esecutivo di ampliamento dello stoccaggio provvisorio esistente, con una capacità di ulteriori 100.000 m³, la cui autorizzazione da parte della Provincia richiederà presumibilmente tempi non brevi. Anche con tale ampliamento, la volumetria stoccabile nei depositi interni rimarrà limitata rispetto ai quantitativi di materiali prodotti dall'impianto di vagliatura. Il regolare procedere delle operazioni di bonifica resterebbe quindi subordinato alla disponibilità di una discarica esterna ove conferire i rifiuti costituiti dai materiali contaminati.

7. Barriera idraulica e trattamento acque di falda

Il sistema è attualmente esercito dall'impresa che, dopo un periodo di affiancamento, è subentrato al precedente gestore, senza formulazione di nessun rilievo. Le precarie condizioni di molti pozzi di emungimento hanno richiesto di anticipare il rifacimento che, secondo l'originaria cronoprogramma, avrebbe dovuto essere originariamente distribuito sull'intera durata dei lavori. È attualmente in corso l'installazione dei contatori sui singoli pozzi, la cui disponibilità renderà possibile un miglior controllo del sistema.

8. Riepilogo avanzamento lavori

Dal quadro riepilogativo predisposto dalla Direzione Lavori si rilevano consistenti ritardi rispetto alle previsioni di progetto per quasi tutte le categorie di lavoro. All'impresa è stata liquidata la progettazione esecutiva. Non si è ancora proceduto all'emissione del 1° SAL in quanto non è stato ancora raggiunto l'importo previsto dal Capitolato d'Appalto (5% dei lavori e dei servizi).

4.1 Il problema della rimozione della colmata

E' noto il livello di inquinamento dei materiali che la costituiscono: si tratta di metalli pesanti quali arsenico, piombo, stagno, vanadio e zinco, di idrocarburi totali e di IPA. Così pure è noto il livello di contaminazione delle spiagge e dei sedimenti presenti nell'area marina antistante lo stabilimento.

L'attuazione del Piano di Caratterizzazione ambientale dell'area marino-costiera prospiciente il sito di interesse nazionale di Napoli Bagnoli-Coroglio ha consentito di evidenziare infatti contaminazione dei sedimenti nell'area marina antistante la colmata superiore al 90% della ex colonna B Tab.1 All.1 DM 471/99 per i seguenti contaminanti: idrocarburi policiclici aromatici, zinco, piombo, cadmio, mercurio.

Per quanto riguarda la rimozione della colmata di Bagnoli, si sottolinea che con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, del Ministro delle Attività Produttive e del

Ministro della Salute, d'intesa con la Regione Campania, del 21/12/05, registrato alla Corte dei Conti in data 06/02/06, reg n°1 foglio 95, è stato approvato il progetto riguardante la rimozione della colmata di Bagnoli presentato dall'Autorità Portuale di Napoli con l'utilizzo dei materiali per il riempimento della cassa di colmata da realizzare nella Darsena di Levante del Porto di Napoli, destinata a Terminale contenitori.

La rimozione della colmata, infine, rappresenta la condizione essenziale per poter procedere alla bonifica dei sedimenti ed al ripristino della morfologia naturale della costa previsto dal D.L. 20 settembre 1996, n° 486, convertito con modifiche con legge 18 novembre 1996, n°582, art.1 comma 14.

5. La vigilanza del Ministero e le prospettive per la corrente annualità 2006.

Nell'ambito dei compiti di vigilanza sono stati effettuati diversi sopralluoghi nel corso di tutto il periodo considerato compreso il 2006, sostenuti e pilotati dalle numerose conferenze dei servizi.

Dai sopralluoghi congiunti tra personale della Direzione per la Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e i Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente presso lo stabilimento Bagnolifutura S.p.A., che ricade nel perimetro del Sito di bonifica di Interesse Nazionale di Napoli Bagnoli-Coroglio, si sono verificati gli interventi di attuazione delle misure di messa in sicurezza d'emergenza sull'area, consistenti in barriera idraulica di emungimento (31 pozzi): per sbarrare il flusso contaminante proveniente dall'area industriale interessata dalle opere di bonifica verso il mare barriera idraulica di ricarica (42 pozzi), che ha la finalità di impedire l'intrusione del cuneo salino verso il mare e di indurre il trasporto verso la barriera idraulica di emungimento degli inquinanti contenuti nel riportoimpermeabilizzazione dell'area di colmata.

A fine 2005 si potevano trarre, sull'argomento, le seguenti considerazioni: le misure di messa in sicurezza d'emergenza della falda risultano parzialmente efficaci e non in linea con l'elaborato progettuale delle medesime, in quanto sarebbero in fase di rifacimento 10 pozzi sui 31 previsti dalla barriera idraulica con conseguente diminuzione della sua funzione di sbarramento nei confronti della diffusione della contaminazione verso il mare; è necessario prevedere interventi di messa in sicurezza d'emergenza delle aree interessate da discariche abusive (rimozione e smaltimento delle traversine ferroviarie e delle lastre di Eternit nonché copertura dei cumuli), e riparazione dei teli di copertura lacerati.

5.1 Prospettive nel 2006.

A seguito delle difficoltà del Comune a localizzare e progettare la discarica esterna, la Bagnolifutura S.p.A. avanzò istanza mirante a legittimare l'utilizzo di una discarica "per inerti" sita in comune di Formia. Al riguardo, il Ministero sottolineava che l'individuazione di una discarica alternativa, non pubblica, avrebbe comportato la necessità di revisione degli Atti già sottoscritti (Accordo di Programma) e dei decreti interministeriali (approvativi del progetto definitivo di bonifica delle aree ex ILVA ed ex Eternit e del Piano di completamento) a causa degli oneri molto maggiori.

Tali condizioni furono ricordate anche nel corso delle Conferenze dei Servizi istruttorie del 26 gennaio e del 23 febbraio 2006.

La Bagnolifutura S.p.A. comunicava il 27 marzo 2006 che il Comune di Napoli aveva incaricato la società medesima di "progettare una revisione del progetto di bonifica risolvendo in modo definitivo la problematica riguardante la gestione dei rifiuti derivanti dalla bonifica.

Nel corso di una Conferenza dei Servizi tenutasi il giorno 08/05/06, il Presidente della Regione Campania e il Sindaco di Napoli, hanno sottolineato l'urgenza di concludere la bonifica pure in assenza di una discarica esterna. Nel corso della Conferenza la Bagnolifutura S.p.A. forniva

indicazioni sulla revisione del progetto di bonifica, che può ora basarsi su precise previsioni urbanistiche, e del piano di completamento. La Bagnolifutura SpA ha comunicato per le vie brevi la collaborazione dell'Istituto Superiore della Sanità nella riformulazione del progetto.

In data 13 luglio 2006 la Bagnolifutura ha trasmesso, con nota prot. 84/GC/as, acquisita dal MATT al prot. 14052/QDV/DI del 13 luglio 2006 la variante al Progetto definitivo di bonifica delle aree ex Ilva ed Eternit.

Si sottolinea infine che la variante al Progetto definitivo di bonifica è stata già sottoposta ad un primo esame tecnico nel corso della riunione di Segreteria Tecnica, a supporto della Direzione Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, tenutasi in data 20 luglio 2006.

Il predetto progetto è stato rivisto in quanto al momento dell'approvazione del progetto definitivo (28 luglio 2003) si aveva solo una formulazione del Piano Urbanistico, ma non erano stati ancora predisposti i piani operativi. Oggi lo strumento urbanistico ha previsto non solo aree a verde pubblico, aree commerciali e aree alberghiere, bensì anche aree da dedicare ad attività di ricerca, ad attività ricreative a carattere portuale, aree ricreative per scopi sportivi. E' necessario quindi rivalutare l'analisi di rischio all'epoca effettuata, individuando tutte le sub aree in funzione della loro fruibilità prevista oggi dal Piano Urbanistico. Il progetto di bonifica deve essere, inoltre, coordinato con le iniziative di bonifica della spiaggia di Bagnoli che il commissario delegato-Presidente della Regione Campania, sta organizzando.

Allegati:

All. n. 1 Decreto di approvazione del Progetto definitivo di bonifica delle aree ex ILVA ed ETERNIT 28 luglio 2003.

All. n. 2 Decreto di approvazione del Piano di Completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di

Bagnoli 31 luglio 2003.

Al 1

MODULARIO Ambiente - 14	CORTE DEI CONTI
	27.09.03 001222
	UFF. CONTR. INFRASTR. E TERRITORIO



Mod.

*Il Ministro dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio*

193 19.9.03
ok

REG. TO ALLA CORTE DEI CONTI
Add. 1.6 SET 2003
UFFICIO CONTROLLO ATTI MINISTRI
DELLE INFRASTRUTTURE ED ASSET
DEL TERRITORIO
Reg. N° 3 Fog. 375
IL CONSIGLIERE

di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze

E. Isenhardt

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";

VISTO il decreto legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, nella legge 18 novembre 1996, n. 582, "Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni" ed in particolare l'art. 1, comma 1, che prevedeva, tra l'altro, che l'Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI), direttamente o per il tramite di società partecipate provvedesse al risanamento ambientale comprendente le operazioni di smantellamento e di rimozione, le demolizioni e la rottamazioni nonché la bonifica delle aree dei sedimi industriali interessati da stabilimenti di società del Gruppo e dall'ex Eternit, sulla base del progetto del "Piano di recupero ambientale - Progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi nella zona ad elevato rischio ambientale dell'area di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli di cui alle Delibere CIPE del 13 aprile 1994 e del 20 dicembre 1994, e sulla base dello specifico piano di risanamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 21 dicembre 1995, predisposto secondo le prescrizioni tecniche per l'attuazione del progetto del Ministro dell'ambiente approvate con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1995;

VISTO l'art. 1, comma 4, della citata legge 18 novembre 1996, n. 582 che prevede, tra l'altro, la costituzione di un Comitato di coordinamento ed alta vigilanza nonché di una Commissione di esperti per il controllo ed il monitoraggio delle attività di cui al comma 1 del medesimo art. 1;

VISTO il comma 14 dello stesso art. 1 con il quale viene disposto che il Ministro dell'ambiente integra il piano di recupero ambientale delle aree ex industriali, con la bonifica dell'arenile di Coroglio - Bagnoli e dell'area marina, comprensivo del ripristino della morfologia naturale della costa in conformità allo strumento urbanistico del Comune di Napoli definendo un primo stralcio del programma per un importo pari a 25 MLD di lire;

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio”, e successive integrazioni e modifiche;

VISTI in particolare l’articolo 17 del citato decreto legislativo che disciplina le attività di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;

VISTO l’art. 31, comma, 43, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 con il quale viene integrato l’art. 1 della legge 18 novembre 1996, n. 582 disponendo che siano individuati i manufatti industriali particolarmente significativi dal punto di vista storico e testimoniale che, a salvaguardia della memoria storica del sito non dovranno essere demoliti e dovranno avere destinazione in conformità alle decisioni del Consiglio comunale di Napoli nell’ambito della pianificazione urbanistica esecutiva;

VISTO il decreto interministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 “Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni” ed in particolare l’art. 15 che detta la disciplina degli interventi di interesse nazionale;

VISTA la Deliberazione 23 marzo 1999 del Comitato di Coordinamento ed Alta Vigilanza integrato dal delegato del Sovrintendente ai beni architettonici e ambientali di Napoli e dal responsabile del Servizio Urbanistico del Comune di Napoli con la quale vengono individuati i 16 manufatti industriali oggetto di conservazione in quanto particolarmente significativi dal punto di vista storico e testimoniale ed ai fini della salvaguardia della memoria storica del sito;

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed in particolare l’art. 114, comma 17, il quale prevede che con decreto del Ministro dell’ambiente, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è approvato, sentite le competenti Commissioni parlamentari, il piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell’area industriale di Bagnoli, predisposto dal soggetto attuatore di cui all’articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582 che comprende il completamento delle azioni già previste dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, nella legge 18 novembre 1996, n. 582 nonché la conservazione degli elementi di archeologia industriale previsti dagli ultimi due periodi del predetto articolo 1, comma 1, introdotti dall’articolo 31, comma 43, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ;

VISTO il comma 19 del sopracitato art. 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che attribuisce al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio la funzione di vigilanza e controllo sulla corretta e tempestiva attuazione del piano di recupero di Bagnoli, riconoscendogli, in caso di inosservanza delle prescrizioni e dei tempi stabiliti nel piano stesso, previa diffida a conformarsi alle previsioni entro congruo termine, il potere di disporre l’affidamento a terzi per l’esecuzione dei lavori in danno, ai sensi dell’art. 17, commi 2, 9, 10 e 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive integrazioni e modifiche, e che attribuisce al Comune di Napoli la facoltà, entro il 31 dicembre 2001, di acquisire la proprietà delle aree oggetto di bonifica anche attraverso una società di trasformazione urbana

subentrando a seguito del trasferimento di proprietà nelle attività di bonifica precedentemente gestite dalla Bagnoli S.p.A.;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro della funzione pubblica ed il Ministro dell'economia e delle finanze che individua, ai sensi dell'art.18, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.448, tra gli organismi tecnici ad elevata specializzazione indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali, il Comitato di coordinamento e di alta vigilanza di Bagnoli di cui all'art.1, comma 4, del decreto legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, nella legge 18 novembre 1996, n. 582;

CONSIDERATO che il Ministero delle attività produttive gestisce in apposito capitolo di spesa i residui finanziamenti previsti dal decreto legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, nella legge 18 novembre 1996, n. 582 riguardanti gli oneri per l'esecuzione delle attività pregresse e quelli di funzionamento del Comitato di coordinamento e di alta vigilanza di Bagnoli e della commissione di esperti di cui all'articolo 1, comma 4, della stessa legge;

VISTO il piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dalla società Bagnoli S.p.A. con nota prot. n. 033/AC/ap del 30 gennaio 2001;

VISTO il parere reso dal Comitato di coordinamento e di alta vigilanza sugli elaborati presentati dalla Bagnoli S.p.A. trasmesso con nota del Presidente del Comitato prot. CB/53/01 del 12 aprile 2001;

VISTE le successive integrazioni al citato piano presentate dalla Bagnoli S.p.A. in data 23 marzo 2001 con nota prot. 089/AC/ap, 30 marzo 2001 con nota prot. n. 105/AC/ap, 8 maggio 2001 con nota prot. n. 145/AC/gdf, 10 maggio 2001 con nota prot. n. 142/AC/gdf e 28 maggio 2001 con nota prot. n. 157/AC/ap a seguito degli esiti dell'attività istruttoria effettuata dal Ministero dell'Ambiente nel corso delle riunioni della Segreteria Tecnica del competente Servizio Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche del 19 marzo 2001, 23 marzo 2001, 30 marzo 2001 e delle Conferenze dei Servizi, ex art. 14, comma 1, della legge 241/1990, del 4 aprile 2001 e del 27 aprile 2001;

VISTA la nuova versione del piano presentata dalla Bagnoli S.p.A. in data 10 luglio 2001 con nota prot. n. 209/AC/ap;

VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi del 18 luglio 2001, nella quale è stato espresso parere favorevole solo per gli aspetti tecnici attinenti il progetto di bonifica mentre è stata evidenziata sia l'inadeguatezza degli interventi previsti per la conservazione dei manufatti di archeologia industriale sia l'esuberanza del fabbisogno di risorse indicato per l'attuazione del piano, pari a 343 MLD di lire, rispetto allo stanziamento di 150 MLD di lire disposto dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale di Napoli del 20 luglio 2001, n. 1333 con la quale si propone al Consiglio comunale di esprimere la volontà di pervenire all'acquisto delle

aree di Bagnoli oggetto degli interventi di bonifica dando contestuale mandato alla Giunta di attivare tutte le iniziative e la procedure necessarie per tale acquisizione dopo aver interpellato l'Ufficio Tecnico Erariale ai fini del calcolo del corrispettivo dovuto per l'acquisizione stessa;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di Napoli del 26 novembre 2001, n. 145 con la quale viene approvata la proposta della Giunta oggetto della precitata delibera 1333 e quindi manifestata la volontà di pervenire all'acquisto delle aree di Bagnoli;

VISTA la determinazione del Comune di Napoli n. 48 del 27 dicembre 2001 con la quale il Comune acquisisce la proprietà delle aree oggetto degli interventi di bonifica rappresentate dai terreni e dagli immobili indicati nei prospetti sub "A" e sub "B" allegati alla determinazione medesima;

VISTA la delibera del Comune di Napoli n. 40 del 18 febbraio 2002 con la quale viene costituita la società di trasformazione urbana Bagnolifutura S.p.A. e viene definita la convenzione tra la Bagnolifutura S.p.A. e gli enti locali azionisti nonché viene definito lo statuto della società medesima;

VISTO l'Accordo normativo stipulato in data 26 luglio 2002 tra la Regione Campania, la Provincia di Napoli, il Comune di Napoli, il Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti, l'Autorità portuale di Napoli e la Bagnolifutura S.p.A. con il quale i predetti soggetti hanno concordato sulla necessità di riformulare il piano di completamento della bonifica dell'area di Bagnoli in relazione alle risorse finanziarie disponibili presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, prevedendo altresì precisi impegni a carico di ciascun soggetto sottoscrittore dell'Accordo ed in particolare, che il Commissario metta a disposizione le necessarie risorse finanziarie per lo smaltimento, in apposita cava individuata d'intesa tra la Regione ed il Comune di Napoli dei rifiuti della bonifica e che l'Autorità Portuale di Napoli smantelli ed acquisisca i materiali derivanti dalla demolizione della colmata a mare procedendo all'escavo, al trattamento ed al trasporto nelle zone portuali degli stessi;

VISTO il piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dalla società Bagnolifutura S.p.A. con nota del 29 luglio 2002 prot. n. 254/SS/im che modifica anche alla luce dell'Accordo normativo sopracitato, il piano presentato dalla Bagnoli S.p.A., così come aggiornato con le note della Bagnolifutura medesima prot.515/CG/ct del 2 aprile 2003 e prot.548/GC/ct del 6 maggio 2003 che prevede le seguenti opere:

- progetto definitivo di bonifica, comprensivo degli oneri per le attività di demolizione e smaltimento residue e degli oneri di struttura e funzionamento, con un costo pari a euro 75.059.174,00;
- bonifica della colmata a mare con un costo pari a euro 40.334.000,00
- conferimento dei rifiuti in discarica con un costo pari a euro 34.500.000,00
- conservazione e valorizzazione dei manufatti di archeologia industriale con un costo pari a euro 17.321.000,00;

VISTO lo studio relativo all'utilizzo dei materiali della colmata di Bagnoli nell'ambito dei lavori da realizzarsi nel porto di Napoli trasmesso con nota dell'Autorità portuale di Napoli prot n. 6943 del 24 ottobre 2002;

VISTO il parere reso dal Comitato di coordinamento ed alta vigilanza sul piano presentato dalla Bagnolifutura S.p.A. trasmesso con nota del Presidente del Comitato prot. CB/77/02 del 12 novembre 2002 che ritiene il piano suscettibile di approvazione ai sensi del comma 17 dell'art. 114 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 formulando al contempo prescrizioni e richieste di integrazioni in merito all'area di colmata, alla gestione dei rifiuti derivanti dalla bonifica, alla conservazione dei manufatti di archeologia industriale, al completamento delle demolizioni, al quadro economico e al cronoprogramma, all'esecuzione dei controlli analitici ed al parere del Comune di Napoli;

VISTA la nota prot. n. 355/CB/im del 13 novembre 2002 della Bagnolifutura S.p.A. che prevede per la valorizzazione dei manufatti di archeologia industriale il ricorso alla procedura di cui all'art. 37 bis della legge 109 del 1994 e successive modificazioni e riformula il quadro economico del piano presentato;

VISTO il parere sul piano presentato dalla Bagnolifutura S.p.A. reso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico di Napoli e Provincia prot. n. 16185 del 9 dicembre 2002 con la raccomandazione che i singoli progetti di restauro e riutilizzo dei manufatti di archeologia industriale vengano preventivamente sottoposti al parere della Soprintendenza medesima;

VISTO il parere sul piano presentato dalla Bagnolifutura S.p.A. reso, per quanto di competenza, dalla Capitaneria di Porto di Napoli prot. n. 11940 del 10 dicembre 2002;

VISTO il verbale della Conferenza dei servizi ex art. 14, comma 2, della legge 241/90 del 23 dicembre 2002, nel quale vengono riportati gli esiti dell'attività istruttoria effettuata dalla Conferenza dei Servizi ex art. 14, comma 1, della citata legge 241 del 1990 tenutasi in data 10 dicembre 2002 e sulla base di tali esiti e degli impegni assunti dalla Bagnolifutura S.p.A. con la sopracitata nota del 23 dicembre 2002 viene ritenuto che il progetto definitivo di bonifica contenuto nel piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale presentato dalla Bagnolifutura S.p.A. sia suscettibile di approvazione ai sensi dell'art. 15 del D.M. 16 ottobre 1999, n. 471 e che il piano di completamento sia suscettibile di approvazione ai sensi dell'art. 114, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro della Salute ed il Ministro delle attività produttive e di intesa con la Regione Campania con il quale, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471, è stato approvato con prescrizioni, il progetto definitivo di bonifica delle aree ILVA ed ex Eternit, contenuto nel piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli oggetto del presente decreto;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale di Napoli n. 2509 del 15 luglio 2003 con la quale il Sindaco di Napoli è stato autorizzato ad indicare come sito di destinazione dei rifiuti inerti — così come definiti ai sensi dell'articolo 2 del Decreto 13 marzo 2003 "Criteri di

ammissibilità dei rifiuti in discarica” - provenienti dalla bonifica dei siti industriali di Coroglio Bagnoli e degli eventuali ulteriori rifiuti aventi le medesime caratteristiche di cui al suddetto articolo 2 del Decreto 3 marzo 2003 provenienti dalla rimozione della colmata, ove non risultasse possibile nei tempi previsti, il riutilizzo degli stessi da parte dell'Autorità portuale di Napoli, un'area di circa 360000 mq, sita in Comune di Napoli, circoscrizione di Pianura, individuata con il numero 18 nella tavola 1 e meglio descritta nella tavola 3, tavole allegate alla delibera medesima;

VISTO l'Accordo di Programma tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Regione Campania, Comune di Napoli, Commissario per l'emergenza rifiuti e bonifiche e tutela delle acque ex OPCM 2525/1996, Autorità Portuale di Napoli, Bagnolifutura S.p.A. sottoscritto a Napoli il 17 luglio 2003 nel quale si prevede che ai fini della copertura dei costi del piano di completamento della bonifica e del ripristino ambientale dell'area industriale di Bagnoli il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio eroghi alla Bagnolifutura S.p.A. risorse pari a 75.059.174,00 euro, l'Autorità Portuale di Napoli sostenga i costi, stimati in 43.997.790,00 euro, per lo smantellamento della colmata a mare, il trattamento ed il trasporto dei materiali derivanti dalla stessa al fine dell'impiego dei medesimi per la realizzazione del terminal di Levante, il Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti e bonifiche e tutela delle acque ex OPCM 2425/1996 sostenga i costi di smaltimento dei rifiuti derivanti dalla bonifica dei suoli di cui al comma 2 stimati in 15.000.000,00 euro, la Bagnolifutura S.p.A. provveda alla conservazione dei manufatti di archeologia industriale il cui costo è stimato in 17.321.000,00 euro ricorrendo al meccanismo del project financing ovvero con mezzi propri.

CONSIDERATO che l'Accordo prevede altresì che qualora l'Autorità Portuale di Napoli non provveda nei tempi previsti dal cronoprogramma a smantellare la colmata a mare e a ricollocare il materiale nel terminal di Levante, il Commissario si impegni ad attuare gli interventi previsti al comma 14 dell'articolo 1 del decreto legge 486/96 convertito con modificazioni nella legge 582/96 in ordine al ripristino della morfologia naturale della linea di costa ed in particolare all'eliminazione della colmata anche attivando le procedure di ripristino a carico dei concessionari nonché a conferire al Comune di Napoli l'ulteriore somma di 10 milioni di euro per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla rimozione della colmata medesima

VISTA la tabella riepilogativa dei costi del piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli ed il quadro finanziario relativo trasmessa dalla Bagnolifutura S.p.A. con nota prot.615/CB/im del 11 luglio 2003, allegata all'Accordo di programma 17 luglio 2003, che modifica alla luce dell'Accordo medesimo il quadro finanziario trasmesso con la nota prot. n. 355/CB/im del 13 novembre 2002 della Bagnolifutura S.p.A. prevedendo un costo totale del Piano pari a 151.377.964,00 euro di cui 45.992.794,00 euro per la bonifica (caratterizzazione, scavo, movimentazione, vagliatura, lavaggio riutilizzo, sistemazione superficiale, disinquinamento acque sotterranee), 8.946.874,00 euro per trasporto e conferimento a discarica dei rifiuti non pericolosi, 6.486.220,00 euro per trasporto e discarica rifiuti inerti, 15.000.000,00 euro per costruzione discarica per rifiuti inerti, coltivazione, chiusura ed attività post operam, 6.743.824,00 per demolizioni di strutture civili ed impianti e smaltimento dei relativi rifiuti prodotti, 17.321.000,00 euro per conservazione immobili archeologia industriale, 6.889.462,00 per imprevisti, 43.997.790,00 euro per rimozione della colmata Bagnoli a carico dell'Autorità portuale di Napoli;

CONSIDERATO che il predetto quadro finanziario trasmesso con la nota prot.615/CB/im del 11 luglio 2003 prevede altresì una ipotesi subordinata in caso di mancato intervento dell'Autorità portuale di Napoli, secondo la quale la rimozione della colmata a mare è effettuata a carico del Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti, bonifiche e tutela delle acque ex OPCM 2425/96 e della Bagnolifutura S.p.A. con un onere complessivo di 28.500.000,00 euro;

VISTO il piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dalla società Bagnolifutura S.p.A. con nota prot. n. 626/SS/im del 21 luglio 2003 che modifica alla luce dell'Accordo di programma 17 luglio 2003, il piano presentato dalla Bagnolifutura medesima con nota del 29 luglio 2002 prot. n. 254/SS/im;

VISTO il cronoprogramma trasmesso dalla Bagnolifutura S.p.A. con la predetta nota prot. n. 626/SS/im del 21 luglio 2003 che modifica, alla luce dell'Accordo di programma 17 luglio 2003, il cronoprogramma allegato al piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli trasmesso dalla Bagnolifutura S.p.A. con nota del 29 luglio 2002 prot. n. 254/SS/im ;

RITENUTO pertanto di dover provvedere all'approvazione del Piano di completamento, che deve essere finanziato con le risorse messe a disposizione dai soggetti firmatari del citato Accordo quadro del 17 luglio 2003;

VISTO, inoltre, il comma 20 del già citato articolo 114, il quale prevede che il decreto di cui al comma 17 dovrà indicare altresì un elenco di aree industriali prioritarie, ivi comprese quelle ex estrattive minerarie, rientranti in un piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale, nonché le modalità per la redazione dei relativi piani di recupero;

RITENUTO di dover sottoporre il predetto piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale, all'approvazione del CIPE;

TENUTO conto che ai sensi dell'articolo 18, comma 10, della legge 31 luglio 2002, n. 179, le Regioni possono adottare per i siti industriali da bonificare di loro competenza procedure che consentono di porre il costo della bonifica a carico di soggetti diversi da quelli obbligati;

TENUTO conto che tali procedure non siano utilizzabili nel caso di aree ex estrattive minerarie attese le difficoltà di valorizzazione dell'area bonificata;

RITENUTO pertanto di destinare prioritariamente le risorse finanziarie disponibili a favore delle sole aree ex estrattive minerarie;

VISTE le proposte relative alle aree ex estrattive minerarie presentate dalle Regioni Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle d'Aosta per l'inserimento nel Piano straordinario per la bonifica ed il recupero ambientale di cui al comma 20 dell'articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n.388;

RITENUTO di ripartire le risorse disponibili, tenendo conto:

- dell'esigenza di riservare al Mezzogiorno ai fini del soddisfacimento del principio di addizionalità delle risorse comunitarie, una quota non inferiore al 30% delle risorse destinate al programma di cui trattasi;
- delle indicazioni dei fabbisogni finanziari indicati dalle Regioni in relazione all'estensione dell'area, alle caratteristiche di rischio sanitario e ambientale derivanti dall'inquinamento dell'area, alla natura ed all'urgenza degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza all'impatto ambientale e socioeconomico causato dall'inquinamento dell'area, ai particolari valori naturalistici e paesaggistici delle aree e dei territori interessati;

RITENUTO opportuno demandare ad appositi accordi di programma, da stipularsi tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e le singole Regioni e Province Autonome interessate, l'individuazione dei soggetti beneficiari nonché la definizione delle modalità, delle condizioni e dei termini per la redazione dei piani di recupero e per l'erogazione dei finanziamenti, trasferendo alle Regioni medesime, con successivi decreti, le risorse finanziarie disponibili;

VISTO il decreto in corso di registrazione con il quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha ripartito le risorse del Fondo unico per gli investimenti ambientali attribuendo al Servizio RIBO le risorse pari a 30.987.414,00 euro a carico della quale sono posti i costi del progetto di bonifica di Bagnoli (25.822.845,00 euro) nonché quelli degli interventi di bonifica e ripristino ambientale delle aree ex estrattive minerarie individuate con il presente decreto (5.164.569,00 euro);

VISTI i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;

DECRETA:

Articolo 1

(Approvazione del Piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli)

1. È approvato il Piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli di cui all'articolo 114, comma 17, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 presentato dalla Bagnolifutura S.p.A. e menzionato nelle premesse (all. 1).
2. Sono altresì approvati gli allegati costituiti dalla relazione tecnico economico sullo stato di avanzamento degli interventi già realizzati, dal cronoprogramma relativo all'esecuzione dei lavori futuri e dal parere motivato del Comune di Napoli.
3. Il Piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli di cui al comma 1 dovrà attenersi alle prescrizioni approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute e d'intesa con la Regione Campania.

Articolo 2

(Costo totale del Piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli)

1. Il costo totale del Piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli è pari a 151.377.964,00 euro di cui 45.992.794,00 euro per la bonifica (caratterizzazione, scavo, movimentazione, vagliatura, lavaggio riutilizzo, sistemazione superficiale, disinquinamento acque sotterranee), 8.946.874,00 euro per trasporto e conferimento a discarica dei rifiuti non pericolosi, 6.486.220,00 euro per trasporto e discarica rifiuti inerti, 15.000.000,00 euro per costruzione discarica per rifiuti inerti, coltivazione, chiusura ed attività post operam, 6.743.824,00 per demolizioni di strutture civili ed impianti e smaltimento dei relativi rifiuti prodotti, 17.321.000,00 euro per conservazione immobili archeologia industriale, 6.889.462,00 per imprevisti, 43.997.790,00 euro per rimozione della colmata Bagnoli a carico dell'Autorità portuale di Napoli.
2. In caso di mancato intervento dell'Autorità portuale di Napoli, la rimozione della colmata a mare è effettuata in parte a carico del Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti, bonifiche e tutela delle acque ex OPCM 2425/96 con un onere di 22.500.000,00 euro ed in parte a carico della BagnoliFutura S.p.A. con un onere di 6.000.000,00 euro, per un totale di 28.500.000,00 euro.

Articolo 3

(Impegni)

1. Ai fini dell'attuazione del Piano di Completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli, ai sensi dell'Accordo di programma del 17 luglio 2003 citato in premessa e parte integrante del presente decreto:
 - o Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, a titolo di concorso agli oneri derivanti dall'attuazione del piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli ed in particolare degli oneri derivanti dalle attività di bonifica, inclusive della caratterizzazione, separazione e trattamento dei terreni da realizzarsi nell'area oggetto della bonifica medesima, previste dal progetto definitivo di bonifica approvato con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute e d'intesa con la Regione Campania, erogherà alla Bagnolifutura S.p.A., con le modalità di cui al successivo articolo 3, risorse pari a 75.059.174,00 euro, da considerarsi quale tetto massimo di spesa;
 - o L'Autorità Portuale di Napoli sostiene i costi, stimati in 43.997.790, 00 euro, per lo smantellamento della colmata a mare, il trattamento ed il trasporto dei materiali derivanti dalla stessa al fine dell'impiego dei medesimi per la realizzazione del terminal di Levante;
 - o Il Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti e bonifiche e tutela delle acque ex OPCM 2425/1996 sostiene i costi di smaltimento dei rifiuti derivanti dalla bonifica dei suoli di cui al comma 2 stimati in 15.000.000, 00 euro. Qualora l'Autorità Portuale di Napoli non provveda nei tempi previsti dal cronoprogramma a smantellare la colmata a mare e a ricollocare il materiale nel terminal di Levante,

- il Commissario si impegna altresì ad attuare gli interventi previsti al comma 14 dell'articolo 1 del decreto legge 486/96 convertito con modificazioni nella legge 582/96 in ordine al ripristino della morfologia naturale della linea di costa ed in particolare all'eliminazione della colmata anche attivando le procedure di ripristino a carico dei concessionari nonché a conferire al Comune di Napoli l'ulteriore somma di 10 milioni di euro per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla rimozione della colmata medesima;
- o La Bagnolifutura S.p.A. provvede alla conservazione dei manufatti di archeologia industriale il cui costo è stimato in 17.321.000,00 euro ricorrendo al meccanismo del project financing ovvero con mezzi propri.

Articolo 4

(Fonti di finanziamento e modalità di trasferimento delle risorse)

1. Il Piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli di cui all'articolo 1 del presente decreto, così come riepilogato nel quadro finanziario all. 1bis è finanziato con le risorse previste dall'articolo 114, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 pari a euro 75.059.174,00 e con le risorse indicate nell'Accordo di Programma 17 luglio 2003 che prevede che:
 - o Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede alla copertura dell'impegno di cui all'art. 2, comma 2 a valere sulle risorse di cui alla legge 388/2000 articolo 144, comma 17;
 - o L'Autorità Portuale provvede alla copertura dell'impegno di cui all'art. 2, comma 3 con i finanziamenti provenienti da fondi ordinari del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, da fondi dalla legge 413/98 e dal D.M. 2 maggio 2001 per i quali l'Autorità ha stipulato appositi contratti di mutuo con Istituti bancari. Gli ulteriori interventi previsti nel Programma Triennale saranno coperti, in carenza di finanziamenti statali, con risorse dell'Autorità Portuale;
 - o Il Commissario di Governo provvede alla copertura degli impegni previsti all'art. 2, comma 4 con le risorse di cui all'Ordinanza commissariale n. 194 del 5 luglio 2003 nonché con le risorse di cui all'articolo 1 comma 14 del Decreto legge 486/96 convertito con modificazioni nella legge 582/96;
 - o La BagnoliFutura S.p.A. provvede alla copertura dell'impegno di cui all'art. 2, comma 5 con ricorso al project financing o con risorse del proprio bilancio giuste le delibere del Consiglio di Amministrazione del 11/11/2002 e 13/1/2003.
2. L'onere previsto a carico dello Stato a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'attuazione del Piano di completamento della bonifica e risanamento dell'area industriale di Bagnoli pari a 75.059.174,00 euro è erogato secondo le seguenti modalità:
 - o 1° rata pari al 10% dell'importo totale, all'apertura dei cantieri di bonifica;
 - o 2° rata pari al 25% dell'importo totale successivamente alla notificazione dell'attestazione ed alla verifica della medesima da parte del Nucleo di Valutazione del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio secondo la quale è stato raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori il cui importo risulti non inferiore al 30% del costo complessivo di tutte le attività previste dai commi 2 e 5 dell'articolo 2 del presente Accordo;

- 3° rata pari al 25% dell'importo totale, successivamente alla notificazione dell'attestazione ed alla verifica della medesima da parte del Nucleo di Valutazione del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio secondo la quale è stato raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori il cui importo risulti non inferiore al 60% del costo complessivo di tutte le attività previste dai commi 2 e 5 dell'articolo 2 del presente Accordo;
 - 4° rata pari al 30% dell'importo totale, successivamente alla notificazione dell'attestazione ed alla verifica della medesima da parte del Nucleo di Valutazione del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio secondo la quale è stato raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori il cui importo risulti non inferiore al 90% del costo complessivo di tutte le attività previste dai commi 2 e 5 dell'articolo 2 del presente Accordo;
 - 5° rata pari al 5% dell'importo totale, successivamente alla notificazione dell'attestazione ed alla verifica della medesima da parte del Nucleo di Valutazione del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio secondo la quale è stato raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori il cui importo risulti non inferiore al 100% del costo complessivo di tutte le attività previste dai commi 2 e 5 dell'articolo 2 del presente Accordo;
 - 5% dopo la notificazione della certificazione ex articolo 12 del D.M. 471/99 da parte della Provincia di Napoli.
3. L'inizio dei lavori di bonifica è subordinato all'approvazione da parte del Comune di Napoli del progetto della discarica dove verranno conferiti i rifiuti derivanti dalle attività di bonifica.
4. L'onere previsto a carico del Commissario di Governo Presidente della Regione Campania pari a 15.000.000,00 euro a valere sui fondi a lui trasferiti dalla Regione Campania per la specifica finalità è erogato con le modalità fissate dalla delibera di Giunta regionale n.2284 del 4 luglio 2003; sono subordinate alle modalità da stabilirsi con Ordinanza commissariale le assegnazioni degli eventuali ulteriori 10 milioni di euro in ottemperanza all'articolo 2 comma 4 del presente Accordo.

Articolo 5

(Svincolo della fidejussione)

1. La fidejussione prestata dalla Bagnolifutura S.p.A. a garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel progetto definitivo di bonifica approvato, pari al 20% di 75.059.174,00 euro sarà svincolata solo successivamente alla notificazione da parte della Provincia di Napoli della certificazione di cui all'articolo 12 del D.M. 471/99 di tutte le attività previste dal Piano ivi compresa l'eliminazione della colmata a mare.

Articolo 6

(Disciplina del Piano)

1. All'attuazione del Piano si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di bonifiche e ripristino ambientale dei siti inquinati con riferimento al D.M. 25 ottobre 1999, n.471 nonché quelle vigenti in materia di appalti e di opere pubbliche ove ne ricorrono presupposti e condizioni.

2. Le attività contrattuali necessarie all'attuazione del Piano sono disposte in accordo con le procedure ed i criteri stabiliti nel "Protocollo di legalità" stipulato tra il prefetto di Napoli e le parti firmatarie dell'Accordo di programma 17 luglio 2003.

Articolo 7

(Vigilanza, monitoraggio e controllo)

1. Ai sensi dell'art. 114, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la vigilanza, il monitoraggio e il controllo sulla corretta e tempestiva attuazione del piano di recupero di Bagnoli è attribuita al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. Contestualmente cessano le loro funzioni il Comitato di coordinamento e di Alta Vigilanza e la commissione per il controllo ed il monitoraggio di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582.
3. Il Ministero delle attività produttive continua a gestire le disponibilità in conto residui dei fondi del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, per le pregresse attività svolte ivi compresi gli oneri di funzionamento del Comitato di Coordinamento e di Alta Vigilanza e la commissione per il controllo ed il monitoraggio di cui all'art. 1, comma 4, della medesima legge 582 del 1996.

Articolo 8

(Bonifica e recupero ambientale di aree ex estrattive minerarie)

1. E' approvato a stralcio del Piano straordinario per la bonifica ed il recupero ambientale previsto all'articolo 114, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, un primo elenco di aree ex estrattive minerarie oggetto di interventi di bonifica e recupero ambientale che allegato al presente decreto con la ripartizione delle risorse immediatamente disponibili ne fa parte integrante. Il Piano straordinario per la bonifica ed il recupero ambientale sarà sottoposto all'approvazione del CIPE entro novanta giorni dalla data del presente decreto, previo parere della Conferenza Stato Regioni. Le risorse del predetto Piano straordinario per la bonifica ed il recupero ambientale saranno destinate in misura non inferiore al 30% alle regioni del Mezzogiorno.
2. I singoli interventi oggetto di finanziamento sono individuati nell'ambito di appositi accordi di programma fra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la Regione competente per territorio, la Provincia, i Comuni ed i soggetti pubblici e privati interessati. Negli accordi di programma sono definite le modalità per la redazione dei piani di recupero.
3. Agli interventi di bonifica e recupero ambientale individuati nell'ambito dagli accordi di programma si applicano le procedure, i limiti di accettabilità, i criteri stabiliti nel D.M. 25 ottobre 1999, n. 471.
4. Gli interventi sono finanziati con le risorse previste dall'art. 114, comma 20, della legge 29 dicembre 2000, n. 388 pari a 14.884.689,00 euro iscritte sullo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e con le eventuali

risorse attivate da parte dei soggetti sottoscrittori degli accordi di programma di cui al comma 2 del presente articolo.

5. Le risorse sono trasferite alle Regioni e alle Province autonome interessate e sono utilizzate con le modalità ed i termini stabiliti negli accordi di programma, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Articolo 9 (Monitoraggio e controllo)

1. Il monitoraggio sull'attuazione degli interventi previsti negli accordi di programma potrà essere effettuato, anche, ai fini dell'attivazione delle procedure di revoca, dalla Regione interessata nell'ambito delle ordinarie attività tramite gli organismi istituzionalmente competenti, ovvero anche avvalendosi delle ARPA. A tal fine, nell'ambito dell'Accordo di programma potrà essere prevista la nomina da parte della Regione interessata di un responsabile dell'intervento.
2. I controlli sulla conformità degli interventi ai progetti approvati sono effettuati dalla Provincia territorialmente competente ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471.
3. I soggetti beneficiari, ogni sei mesi, predispongono e trasmettono alla Regione territorialmente competente una relazione sullo stato dei lavori che ne evidenzia l'avanzamento fisico e finanziario.
4. Le Regioni provvedono annualmente a trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati e sulle somme effettivamente erogate.
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, anche avvalendosi dell'APAT, ove rilevi gravi inadempienze da parte del soggetto beneficiario, procede, sentita la Regione competente per territorio, alla revoca ed alla riassegnazione delle risorse secondo le modalità indicate nel successivo art. 6.

Articolo 10 (Procedure di revoca dei finanziamenti e procedure di riassegnazione)

1. I finanziamenti concessi ai sensi del presente decreto sono revocati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2, comma 104, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 10, comma 8 quinquies, della legge 27 febbraio 1997, n. 30 di conversione del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669.
2. Le risorse finanziarie revocate sono restituite dai soggetti beneficiari alla Regione competente che provvede alla riassegnazione ad altri interventi possibilmente nell'ambito della stessa area oppure per interventi in altre aree ricomprese nel piano straordinario.
3. Le somme derivanti dalle minori spese che risultano dai relativi quadri economici, nonché quelle che residuano al termine dei lavori, possono essere utilizzate dalla Regione con le stesse modalità di cui all'art. 7 per altri interventi da realizzarsi nella stessa area o in altre aree ricomprese nel Piano straordinario.

Articolo 11

(Norme relative alle Province Autonome di Trento e Bolzano)

1. In relazione a quanto disposto dall'art. 49 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini della utilizzazione dei finanziamenti assegnati dal presente decreto a favore delle Province Autonome di Trento e Bolzano resta ferma l'applicazione delle disposizioni stabilite dall'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e dall'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.

Articolo 12

(Disposizioni finali)

1. Gli allegati sono parte integrante del presente decreto.
2. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per i riscontri di competenza.

Roma, 31 LUG. 2003

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

Il Ministro dell'economia e delle finanze

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
presso il MINISTERO AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

VISTO u. 542

Addi, 18/8/03

IL DIRETTORE

PAGINA BIANCA

**ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE CAMPANIA , COMMISSARIO
DELEGATO PER L'EMERGENZA RIFIUTI E BONIFICHE EX OPCM 2425/96,
COMUNE DI NAPOLI, AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI, BAGNOLI FUTURA
SPA E MINISTERO DELL'AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO**

PREMESSE

VISTO CHE:

1. con l'art. 1, comma 1, del decreto legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, nella legge 18 novembre 1996, n. 582, "Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni" è stato disposto che l'Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI), direttamente o per il tramite di società partecipate provvedesse al risanamento ambientale comprendente le operazioni di smantellamento e di rimozione, le demolizioni e le rottamazioni nonché la bonifica delle aree dei sedimenti industriali interessati da stabilimenti di società del Gruppo e dall'ex Eternit, sulla base del progetto del "Piano di recupero ambientale — Progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi nella zona ad elevato rischio ambientale dell'area di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli di cui alle Delibere CIPE del 13 aprile 1994 e del 20 dicembre 1994, e sulla base dello specifico piano di risanamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 21 dicembre 1995, predisposto secondo le prescrizioni tecniche per l'attuazione del progetto del Ministro dell'ambiente approvate con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1995";
2. con l'articolo 31, comma 43, della legge 23 dicembre 1998, n.448 è stato disposto che il Comitato di coordinamento di cui alla legge 582/96, integrato solo a tal scopo dal Sovrintendente ai beni architettonici ed ambientali di Napoli o da un suo delegato, sentito il responsabile del Servizio urbanistico del Comune, individuasse i manufatti industriali particolarmente significativi dal punto di vista storico e testimoniale che, a salvaguardia della memoria storica del sito, non dovranno essere demoliti. La destinazione dei manufatti salvaguardati è decisa dal consiglio comunale di Napoli nell'ambito della pianificazione urbanistica esecutiva;
3. l'articolo 114, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n.388 ha disposto che con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica sia approvato, sentite le competenti Commissioni parlamentari, il piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli comprendente il completamento delle azioni già previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n.486 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n.582 del 1996 nonché la conservazione degli elementi di archeologia industriale di cui all'articolo 31, comma 43, della legge 23 dicembre 1998, n.448 . Lo stesso comma ha altresì autorizzato la spesa di lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 2001-2003 per la copertura finanziaria del piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli;

4. l'art.114, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n.388 ha abrogato i commi da 1 a 13 della legge 582/96 mantenendo in vigore il comma 14 che prevede l'integrazione del piano di bonifica e recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli con la bonifica dell'arenile di Coroglio - Bagnoli e dell'area marina ed il ripristino della morfologia naturale della linea di costa in conformità allo strumento urbanistico del Comune di Napoli. Il primo stralcio del programma è stato finanziato per un importo pari a 25 miliardi di vecchie lire. Con l'articolo 8., comma 2, dell'Ordinanza di Protezione Civile 2948/99 così come modificato dall'articolo 4 comma 3 dell'Ordinanza di Protezione Civile 3031/99 e dall'articolo art.14, comma 1 dell'Ordinanza di Protezione Civile 3100/2001, la competenza all'attuazione di tale stralcio e le relative risorse sono state trasferite dal Ministro dell'ambiente al Commissario Delegato – Presidente della regione Campania;
5. l'art. 114, comma 24, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha inserito il sito "Napoli Bagnoli-Coroglio (aree industriali)" tra i siti di interesse nazionale di bonifica individuati all'art. 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale";
6. con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 31 agosto 2001, è stato definito il perimetro del sito di interesse nazionale di Napoli Bagnoli-Coroglio che include le aree di cui alle delibere del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica del 13 aprile 1994 e del 20 dicembre 1994, sottoposte a bonifica ai sensi del decreto legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con

modificazioni, nella legge 18 novembre 1996, n. 582, “Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni”;

7. con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute è stato approvato, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 15 del D.M. 471/99 il progetto definitivo di bonifica delle aree oggetto della citata legge 582/96 presentato dalla Bagnolifutura S.p.A.. Il progetto definitivo si basa su un intervento, da realizzare nell’area oggetto di bonifica, di caratterizzazione, separazione e trattamento dei terreni in funzione del loro diverso grado di contaminazione, con conferimento in discarica esterna al sito oggetto di bonifica dei terreni con concentrazione di inquinanti superiori, anche dopo trattamento, a quelle indicate nella tabella 1, colonna A, dell’allegato 1 del D.M. 471/99. Il progetto prevede altresì l’escavo, il trattamento, il trasporto e lo smaltimento e/o il riutilizzo dei materiali contenuti nella cassa di colmata dell’area ex ILVA;

FRESO ATTO CHE:

1. in data 26 luglio 2002 la Regione Campania, nella persona del Presidente della Giunta regionale, la Provincia di Napoli, nella persona del Presidente della Provincia medesima, il Comune di Napoli, nella persona del Sindaco, il Commissariato di Governo per l’emergenza rifiuti, bonifiche e tutela delle acque della regione Campania ex OPCM 2425/96, nella persona del Commissario di Governo – Presidente della Giunta Regionale della Campania, l’Autorità portuale di Napoli nella persona del Presidente dell’Autorità medesima, la Bagnolifutura S.p.A. nella persona del Presidente della Bagnolifutura medesima hanno sottoscritto un Accordo normativo nel quale, tra l’altro:
 - il Commissariato di Governo si è impegnato a mettere a disposizione le necessarie risorse finanziarie per lo smaltimento in apposita discarica dei rifiuti derivanti dalla bonifica, opportunamente trattati, valutabili in circa 800.000 metri cubi;
 - La Regione Campania ed il Comune di Napoli si sono impegnati ad individuare, d’intesa, il sito di localizzazione della discarica;
 - l’Autorità Portuale di Napoli si è impegnata a smantellare ed acquisire i materiali derivanti dalla demolizione della colmata a mare esistente su

una parte della linea di costa di Bagnoli, effettuando, pertanto, l'escavo, il trattamento dei materiali ed il loro trasporto nelle zone portuali al fine di riutilizzarli per il riempimento delle casse di colmata della Darsena di Levante di competenza dell'Autorità medesima;

- il Comune di Napoli si è impegnato a prestare ogni collaborazione nella progettazione della discarica realizzata nella predetta cava;
2. l'Autorità portuale di Napoli ha predisposto lo "Studio preprogettuale di fattibilità" per la formazione ed impermeabilizzazione della cassa di colmata della Darsena di Levante nel porto di Napoli, il quale unitamente al Piano di caratterizzazione dei sedimenti della Darsena di Levante è stato approvato con prescrizioni durante la Conferenza dei Servizi tenutasi in data 23 dicembre 2002 presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Con nota prot.4142 del 23 maggio 2003, l'Autorità Portuale di Napoli ha comunicato che in data 26 novembre 2002 il Comitato Portuale con propria delibera n.42 ha approvato il Programma triennale 2003/2005 e l'elenco annuale dei lavori che comprendono gli interventi relativi alla rimozione della colmata a mare esistente nell'area di Bagnoli ed al riutilizzo dei relativi materiali. Tutte le opere previste nell'elenco annuale sono coperte da finanziamenti provenienti da fondi ordinari del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, da fondi dalla legge 413/98 e dal D.M. 2 maggio 2001 per i quali l'Autorità ha stipulato appositi contratti di mutuo con Istituti bancari. Gli ulteriori interventi previsti nel Programma Triennale saranno coperti, in carenza di finanziamenti statali con risorse dell'Autorità Portuale di Napoli;
 3. con nota del 29 luglio 2002 prot. n. 254/SS/im la Bagnolifutura S.p.A. ha presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli, ivi incluso cronoprogramma e piano finanziario, che modifica anche alla luce dell'Accordo normativo sopracitato, il piano presentato dalla Bagnoli S.p.A.;
 4. le "Note integrative al piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli", trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dalla società Bagnolifutura S.p.A. con nota prot. n.

355/CB/im del 13 novembre 2002, prevedono per la valorizzazione dei manufatti di archeologia industriale, il cui onere è stimato in 17.321.000,00 di euro, il ricorso alla procedura di cui all'art. 37 bis della legge 109 del 1994 e successive modificazioni;

5. nella nota prot. n. 391/SS/im e prot.515/CG/ct del 2 aprile 2003 la Bagnolifutura S.p.A. ha confermato l'impegno ad assumere a proprio carico gli eventuali ulteriori oneri rispetto a quelli di 17.321.000,00 euro previsti nel Piano per la messa in sicurezza, conservazione e riutilizzo dei manufatti di archeologia industriale;
6. nelle riunioni del 11 novembre 2002 e 13 gennaio 2003 il Consiglio d'amministrazione della Bagnolifutura S.p.A. ha deliberato in merito all'assunzione da parte della Bagnolifutura medesima degli oneri delle attività di conservazione dei manufatti di archeologia industriale nonché in merito all'assunzione degli oneri per lo smaltimento della colmata qualora venisse meno l'impegno dell'Autorità Portuale circa la rimozione della colmata medesima;
7. con la nota della Bagnolifutura prot.548/GC/ct del 6 maggio 2003 è stato aggiornato il piano di cui al precedente punto 3 per quanto attiene i costi;
8. con nota prot. AGC/78/AMB/E/48068 del 13 maggio 2003 l'Ufficio legislativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha, tra l'altro, evidenziato che il decreto potrà approvare l'intero Piano di completamento della bonifica e del risanamento ambientale di Bagnoli, limitando l'intervento dello Stato al solo importo disponibile di 75.059.174,00 euro a condizione che sia incluso, come parte integrante del decreto medesimo, un Accordo di programma sottoscritto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per lo Stato e dagli altri soggetti finanziatori ed interessati al Piano (Comune di Napoli, Regione Campania, Commissario del Governo per l'emergenza rifiuti, Autorità portuale di Napoli, Bagnolifutura S.p.A.) dal quale si evinca con certezza la copertura finanziaria ed i soggetti responsabili di tutte le opere incluse nel Piano con i relativi impegni finanziari ed operativi vincolanti e recante una clausola di tutela secondo la quale i lavori di bonifica potranno essere iniziati solo una volta individuata la discarica per il conferimento dei rifiuti;

ATTESO CHE

1. Con nota prot. 16264/CD del 7 luglio 2003 indirizzata al Sindaco del Comune di Napoli il Presidente della Regione Campania - Commissario Delegato, comunica che con ordinanza commissariale n.194 del 5 luglio 2003 è stato disposto, tra l'altro, di assegnare al Comune di Napoli la somma di 15 milioni di euro per la realizzazione, la gestione operativa per lo smaltimento, le opere di chiusura e la gestione post mortem della discarica per lo smaltimento dei materiali di risulta della bonifica delle aree Ex ILVA ed Ex Eternit di Bagnoli. La nota condivide l'orientamento del Comune di Napoli teso ad ubicare la discarica nell'ambito del territorio del Comune medesimo.
2. Il Comune di Napoli con delibera di Giunta n. 2509 del 15 luglio 2003 ha autorizzato il Sindaco a sottoscrivere il presente accordo di programma e ad indicare, contestualmente, in detta sede l'area - di circa 360.000 mq sita nella circoscrizione di Pianura individuata con il n.18 sulla tav.1 e meglio descritta nella tav.3 allegate - come sito di destinazione di rifiuti inerti - così come definiti ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 36 /2003 - provenienti dalla bonifica dei siti ex industriali di Coroglio Bagnoli, e degli eventuali ulteriori rifiuti, aventi le medesime caratteristiche di cui al suddetto articolo 2 del D.Lgs. 36/03, provenienti dalla rimozione della colmata, ove non risultasse possibile, nei tempi previsti, il riutilizzo degli stessi da parte dell'Autorità Portuale;
3. Con la medesima delibera di Giunta l'Amministrazione Comunale si è impegnata ad approvare, dopo l'emanazione del decreto Ministeriale di approvazione del Piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli, il progetto esecutivo, previsto dal Piano Paesistico Agnano - Camaldoli per la zona in questione, per la realizzazione degli interventi finalizzati alla ricostituzione delle caratteristiche morfologiche e vegetazionali originarie, mediante utilizzazione dei rifiuti inerti provenienti dalla bonifica dell'area industriale ed eventualmente dalla colmata; tale progetto esecutivo, nel delimitare, all'interno della zona in questione, l'area effettivamente necessaria, dovrà prevedere la possibilità dell'ampliamento dell'intervento qualora non risultasse possibile il riutilizzo dei materiali provenienti dalla colmata da parte dell'Autorità

Portuale. Il Comune si è impegnato, altresì, a sottoporre il progetto al Prefetto di Napoli per l'approvazione e l'autorizzazione ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 22/97 e ss.mm.ii.;

4. Con delibera n2284 del 4 luglio 2003 la Regione Campania ha posto a disposizione del Commissario Straordinario 15 milioni di euro per le attività di bonifica a valere sui fondi comunitari POR- Campania 2000-2006 e nel rispetto delle relative procedure;
5. Con Ordinanza del Commissario di Governo 194 del 5 luglio 2003 sono state poste a disposizione del Comune di Napoli le risorse finanziarie di cui al precedente comma 4 per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla bonifica dei suoli nonché si è assunto l'impegno a reperire ed assegnare al Comune di Napoli l'ulteriore somma di 10 milioni di euro per lo smaltimento dei materiali provenienti dalla colmata a mare qualora l'Autorità Portuale di Napoli non provveda.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
TRA

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, LA REGIONE CAMPANIA, IL COMMISSARIATO DI GOVERNO PER L'EMERGENZA RIFIUTI E BONIFICHE EX OPCM 2425/96, IL COMUNE DI NAPOLI, L'AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI E LA BAGNOLIFUTURA S.P.A.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1
(Premesse)

1. Le premesse sono parte integrante del presente Accordo.

Articolo 2
(Impegni)

1. Per coprire il costo totale del Piano di completamento della bonifica e del ripristino ambientale dell'area industriale di Bagnoli di cui al quadro finanziario allegato si provvederà secondo le ripartizioni di cui ai successivi commi.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, a titolo di concorso agli oneri derivanti dall'attuazione del piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli ed in particolare degli oneri derivanti dalle attività di bonifica, inclusive della caratterizzazione, separazione e trattamento dei terreni da realizzarsi nell'area oggetto della bonifica medesima, previste dal progetto definitivo di bonifica approvato con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute e d'intesa con la Regione Campania, erogherà alla Bagnolifutura S.p.A., con le modalità di cui al successivo articolo 3, risorse pari a 75.059.174,00 euro, da considerarsi quale tetto massimo di spesa.
3. L'Autorità Portuale di Napoli sostiene i costi, stimati in 43.997.790, 00 euro, per lo smantellamento della colmata a mare, il trattamento ed il trasporto dei materiali derivanti dalla stessa al fine dell'impiego dei medesimi per la realizzazione del terminal di Levante;
4. Il Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti e bonifiche e tutela delle acque ex OPCM 2425/1996 sostiene i costi di smaltimento dei rifiuti derivanti dalla bonifica dei suoli di cui al comma 2 stimati in 15.000.000, 00 euro. Qualora l'Autorità Portuale di Napoli non provveda nei tempi previsti dal cronoprogramma a smantellare la colmata a mare e a ricollocare il materiale nel terminal di Levante, il Commissario si impegna altresì ad attuare gli interventi previsti al comma 14 dell'articolo 1 del decreto legge 486/96 convertito con modificazioni nella legge 582/96 in ordine al ripristino della morfologia naturale della linea di costa ed in particolare all'eliminazione della colmata anche attivando le procedure di ripristino a carico dei concessionari nonché a conferire al Comune di Napoli l'ulteriore somma di 10 milioni di euro per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla rimozione della colmata medesima;
5. La Bagnolifutura S.p.A. provvede alla conservazione dei manufatti di archeologia industriale il cui costo è stimato in 17.321.000,00 euro ricorrendo al meccanismo del project financing ovvero con mezzi propri.

Articolo 3**(Copertura dei fabbisogni finanziari)**

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede alla copertura dell'impegno di cui all'art.2, comma 2 a valere sulle risorse di cui alla legge 388/2000 articolo 144, comma 17;
2. L'Autorità Portuale provvede alla copertura dell'impegno di cui all'art. 2, comma 3 con i finanziamenti provenienti da fondi ordinari del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, da fondi dalla legge 413/98 e dal D.M. 2 maggio 2001 per i quali l'Autorità ha stipulato appositi contratti di mutuo con Istituti bancari. Gli ulteriori interventi previsti nel Programma Triennale saranno coperti, in carenza di finanziamenti statali, con risorse dell'Autorità Portuale;
3. Il Commissario di Governo provvede alla copertura degli impegni previsti all'art. 2, comma 4 con le risorse di cui all'Ordinanza commissariale n. 194 del 5 luglio 2003 nonché con le risorse di cui all'articolo 1 comma 14 del Decreto legge 486/96 convertito con modificazioni nella legge 582/96;
4. La BagnoliFutura S.p.A. provvede alla copertura dell'impegno di cui all'art. 2, comma 5 con ricorso al project financing o con risorse del proprio bilancio giuste le delibere del Consiglio di Amministrazione del 11/11/2002 e 13/1/2003;

Articolo 4**(Erogazioni)**

L'onere previsto a carico dello Stato a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'attuazione del Piano di completamento della bonifica e risanamento dell'area industriale di Bagnoli pari a 75.059.174,00 euro è erogato secondo le seguenti modalità:

- 1° rata pari al 10% dell'importo totale, all'apertura dei cantieri di bonifica;
- 2° rata pari al 25% dell'importo totale successivamente alla notificazione dell'attestazione ed alla verifica della medesima da parte del Nucleo di Valutazione

del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio secondo la quale è stato raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori il cui importo risulti non inferiore al 30% del costo complessivo di tutte le attività previste dai commi 2 e 5 dell'articolo 2 del presente Accordo;

- 3° rata pari al 25% dell'importo totale, successivamente alla notificazione dell'attestazione ed alla verifica della medesima da parte del Nucleo di Valutazione del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio secondo la quale è stato raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori il cui importo risulti non inferiore al 60% del costo complessivo di tutte le attività previste dai commi 2 e 5 dell'articolo 2 del presente Accordo;
- 4° rata pari al 30% dell'importo totale, successivamente alla notificazione dell'attestazione ed alla verifica della medesima da parte del Nucleo di Valutazione del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio secondo la quale è stato raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori il cui importo risulti non inferiore al 90% del costo complessivo di tutte le attività previste dai commi 2 e 5 dell'articolo 2 del presente Accordo;
- 5° rata pari al 5% dell'importo totale, successivamente alla notificazione dell'attestazione ed alla verifica della medesima da parte del Nucleo di Valutazione del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio secondo la quale è stato raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori il cui importo risulti non inferiore al 100% del costo complessivo di tutte le attività previste dai commi 2 e 5 dell'articolo 2 del presente Accordo;
- 5% dopo la notificazione della certificazione ex articolo 12 del D.M. 471/99 da parte della Provincia di Napoli.

2. L'onere previsto a carico del Commissario di Governo Presidente della Regione Campania pari a 15.000.000,00 euro a valere sui fondi a lui trasferiti dalla Regione Campania per la specifica finalità è erogato con le modalità fissate dalla delibera di Giunta regionale n.2284 del 4 luglio 2003; sono subordinate alle modalità da stabilirsi con Ordinanza commissariale le assegnazioni degli eventuali ulteriori 10 milioni di euro in ottemperanza all'articolo 2 comma 4 del presente Accordo.

Articolo 5**(Svincolo della fidejussione)**

1. La fidejussione prestata dalla Bagnoli futura S.p.A. a garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel progetto definitivo di bonifica approvato, pari al 20% di 75.059.174,00 euro sarà svincolata solo successivamente alla ratificazione da parte della Provincia di Napoli della certificazione di cui all'articolo 12 del L.M. 471/99 di tutte le attività previste dal Piano ivi compresa l'eliminazione della colmata a mare.

Articolo 6**(Disciplina dell'Accordo)**

1. All'attuazione del presente Accordo si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di bonifiche e ripristino ambientale dei siti inquinati con riferimento al D.M. 25 ottobre 1999, n.471 nonché quelle vigenti in materia di appalti e di opere pubbliche ove ne ricorrono presupposti e condizioni.
2. Allo scopo di prevenire e reprimere ogni possibile infiltrazione della criminalità organizzata nella fase di aggiudicazione degli appalti e nello svolgimento dei lavori, forniture e servizi, oggetto del presente Accordo le Parti convengono di stipulare con il Prefetto di Napoli, prima di disporre qualsiasi attività contrattuale, un apposito "Protocollo di legalità" che stabilisca procedure e criteri di intervento necessari a rafforzare le condizioni di legalità e sicurezza.

Napoli 17 luglio 2003

Rosa Tersolimo Russo
Orlando Currelino
Raffaella Tesei
Francesco Dele
Giovanni Russo
Antonio Russo

MODULARIO
Ambiente - 18

COPIE DEI CONTI

27.08.03 001221

**UFF. CONTR. INFRASTR.
E TERRITORIO**



REG.TO ALLA CORTE DEI CONTI
Addi.....16 SET. 2003 Mod. 1
UFFICIO CONTROLLO ATTI MINISTRI
DELLE INFRASTRUTTURE ED ASSETTO
DEL TERRITORIO
Reg. N° 2 Fog. 246
IL CONSIGLIERE

*Il Ministro dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio*

**DI CONCERTO
CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E CON IL MINISTRO DELLA SALUTE,
D'INTESA CON LA REGIONE CAMPANIA**

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";

VISTO il decreto legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, nella legge 18 novembre 1996, n. 582, "Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni" ed in particolare l'art. 1, comma 1, che prevedeva, tra l'altro, il risanamento ambientale dei sedimi industriali interessati da stabilimenti di società del Gruppo e dall'ex Eternit comprendente le operazioni di smantellamento e di rimozione, le demolizioni e la rottamazioni nonché la bonifica delle aree dalla presenza di inquinanti fino alla profondità interessata dalla contaminazione; i valori da essi risultanti dovranno corrispondere a quelli delle aree non inquinate circostanti il sito con analoghe caratteristiche geologiche e pedologiche;

VISTO l'art. 1, comma 4, della citata legge 18 novembre 1996, n. 582 che prevede, tra l'altro, la costituzione di un Comitato di coordinamento ed alta vigilanza nonché di una Commissione di esperti per il controllo ed il monitoraggio delle attività di cui al comma 1 del medesimo art. 1;

VISTO l'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio", e successive integrazioni e modifiche;

VISTO il decreto interministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 "Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni" ed in particolare l'art. 15 che detta la disciplina degli interventi di interesse nazionale;

VISTO l'art. 114, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001)" che dispone che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti Commissioni parlamentari, è approvato il piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli;

VISTO l'art. 114, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che abroga i commi 1, da 3 a 13 e 15 dell'articolo 1 del citato decreto legge 486 del 1996 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996;

VISTO l'art. 114, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che dispone la cessazione delle funzioni del Comitato di coordinamento e di alta vigilanza e della commissione di esperti dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al sopracitato comma 17 ed attribuisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio la funzione di vigilanza e controllo sulla corretta e tempestiva attuazione del piano di recupero di Bagnoli, riconoscendogli, in caso di inosservanza delle prescrizioni e dei tempi stabiliti nel piano stesso, previa diffida a conformarsi alle previsioni entro congruo termine, il potere di disporre l'affidamento a terzi per l'esecuzione dei lavori in danno, ai sensi dell'art. 17, commi 2, 9, 10 e 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive integrazioni e modifiche, e che attribuisce al Comune di Napoli la facoltà, entro il 31 dicembre 2001, di acquisire la proprietà delle aree oggetto di bonifica anche attraverso una società di trasformazione urbana subentrando a seguito del trasferimento di proprietà nelle attività di bonifica precedentemente gestite dalla Bagnoli S.p.A.;

VISTO l'art. 114, comma 24, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha inserito il sito "Napoli Bagnoli-Coroglio (aree industriali)" tra i siti di interesse nazionale di bonifica individuati all'art. 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale";

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 31 agosto 2001, "Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Bagnoli-Coroglio" che include le aree di cui alle delibere del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica del 13 aprile 1994 e del 20 dicembre 1994, sottoposte a bonifica ai sensi del decreto legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, nella legge 18 novembre 1996, n. 582, "Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni";

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro della funzione pubblica ed il Ministro dell'economia e delle finanze che individua, ai sensi dell'art.18, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.448, tra gli organismi tecnici ad elevata specializzazione indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali, il Comitato di coordinamento e di alta vigilanza di Bagnoli di cui all'art.1, comma 4, della legge 582/96;

VISTI i verbali del Comitato di coordinamento e alta vigilanza e della Commissione degli esperti di cui all'art. 1, comma 4, della legge 18 novembre 1996, n. 582 nei quali sono rispettivamente riportati gli esiti dell'attività di coordinamento e vigilanza effettuata dal Comitato sulle attività espletate dalla Bagnoli S.p.A. e dell'attività di istruttoria tecnica attuata dalla Commissione degli esperti;

VISTO il piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dalla società Bagnoli S.p.A. con nota prot. n. 033/AC/ap del 30 gennaio 2001 comprendente, tra l'altro, il progetto definitivo di bonifica delle aree ex ILVA ed Eternit ;

VISTO il parere reso dal Comitato di coordinamento e di alta vigilanza sugli elaborati presentati dalla Bagnoli S.p.A. trasmesso con nota del Presidente del Comitato prot. n. CB/53/01 del 12 aprile 2001

VISTE le successive integrazioni al citato piano, comprendente, tra l'altro, il progetto definitivo di bonifica delle aree ex ILVA ed Eternit, presentate dalla Bagnoli S.p.A in data 23 marzo 2001 con nota prot. n. 089/AC/ap, 30 marzo 2001 con nota prot. n. 105/AC/ap, 8 maggio 2001 con nota prot. n. 145/AC/gdf, 10 maggio 2001 con nota prot. n. 142/AC/gdf e 28 maggio 2001 con nota prot. n. 157/AC/ap a seguito degli esiti dell'attività istruttoria effettuata dal Ministero dell'Ambiente nel corso delle riunioni della Segreteria Tecnica del competente Servizio Gestione dei Rifiuti e delle

Bonifiche del 19 marzo 2001, 23 marzo 2001, 30 marzo 2001 e delle Conferenze dei Servizi, ex art. 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, del 4 aprile 2001 e del 27 aprile 2001;

VISTA la nuova versione del piano presentata dalla Bagnoli S.p.A. in data 10 luglio 2001 con nota prot. n. 209/AC/ap;

VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi del 18 luglio 2001, nella quale è stato espresso parere favorevole solo per gli aspetti tecnici attinenti il progetto di bonifica mentre è stata evidenziata sia l'inadeguatezza degli interventi previsti per la conservazione dei manufatti di archeologia industriale sia l'eccedenza del fabbisogno di risorse indicato per l'attuazione del piano, pari a 343 MLD di lire, rispetto allo stanziamento di 150 MLD di lire disposto dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388;

VISTA la determinazione del Servizio Pianificazione Urbanistica e Patrimonio del Comune di Napoli n. 48 del 27 dicembre 2001 con la quale il Comune acquisisce la proprietà delle aree oggetto degli interventi di bonifica rappresentate dai terreni e dagli immobili indicati nei prospetti sub "A" e sub "B" allegati alla determinazione medesima;

VISTA la delibera del Comune di Napoli n. 40 del 18 febbraio 2002 con la quale viene costituita la società di trasformazione urbana Bagnolifutura S.p.A., viene definita la convenzione tra la Bagnoli S.p.A. e gli enti locali azionisti, nonché viene definito lo statuto della società medesima;

VISTO l'Accordo normativo stipulato in data 22 luglio 2002 tra la Regione Campania, la Provincia di Napoli, il Comune di Napoli, il Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti, l'Autorità portuale di Napoli e la Bagnolifutura S.p.A. con il quale i predetti soggetti hanno concordato sulla necessità di riformulare il piano di completamento della bonifica dell'area di Bagnoli in relazione alle risorse finanziarie disponibili presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ammontanti ad euro 75.059.174,49, prevedendo di conseguenza l'assunzione di impegni miranti a coprire il restante fabbisogno finanziario a carico di ciascun soggetto sottoscrittore dell'Accordo;

VISTO il progetto definitivo di bonifica contenuto nel piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dalla Bagnolifutura S.p.A. con nota del 29 luglio 2002 prot. n. 254/SS/im che modifica, anche alla luce dell'Accordo normativo sopracitato, il progetto presentato dalla Bagnoli S.p.A. prevedendo il conferimento dei rifiuti derivanti dalla bonifica dei suoli in apposite discariche individuate dalla Regione Campania e dal Comune di Napoli e finanziate dal Commissario delegato – Presidente della Regione Campania, l'escavo, il trattamento, il trasporto ed il riutilizzo dei materiali contenuti nella cassa di colmata dell'area ex ILVA per il riempimento della vasca di colmata ubicata nella darsena di levante del Porto Napoli, ponendo gli oneri conseguenti a carico dell'Autorità Portuale di Napoli;

VISTO lo studio relativo all'utilizzo dei materiali della colmata di Bagnoli nell'ambito dei lavori da realizzarsi nel porto di Napoli trasmesso con nota dell'Autorità portuale di Napoli prot n. 6943 del 24 ottobre 2002;

VISTO il parere reso dal Comitato di coordinamento ed alta vigilanza trasmesso con nota del Presidente del Comitato prot. n. CB/77/02 del 12 novembre 2002 in merito al progetto di bonifica, contenuto nel piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dalla Bagnolifutura S.p.A.;

VISTO il parere reso, per quanto di competenza, dalla Capitaneria di Porto di Napoli prot. n. 11940 del 10 dicembre 2002 sul progetto di bonifica, contenuto nel piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dalla Bagnolifutura S.p.A.;

VISTE le note integrative al piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli comprendente, tra l'altro, il progetto definitivo di bonifica delle aree ex ILVA ed Eternit, trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dalla Bagnolifutura S.p.A. con nota prot. n. 355/CB/im del 13 novembre 2002;

VISTO che gli elaborati relativi al richiamato progetto definitivo di bonifica, contenuto nel piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dalla Bagnolifutura S.p.A., sono stati sottoposti al parere del Comitato di coordinamento e di alta vigilanza previsto e della Commissione di esperti previsti nonché al parere della Segreteria Tecnica ex art. 114, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 del competente Servizio Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;

VISTO il verbale della Conferenza dei servizi del 10 dicembre 2002 convocata ai sensi dell'art. 14, comma 1, della citata legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", nel quale vengono riportati gli esiti dell'attività istruttoria effettuata sul progetto definitivo di bonifica contenuto nel piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dalla Bagnolifutura S.p.A.;

VISTA la nota del 23 dicembre 2002, prot. n. 391/SS/im con la quale la Bagnolifutura S.p.A. si impegna per quanto attiene al finanziamento del progetto di bonifica, oltre che ad assumere a proprio carico gli oneri derivanti dallo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla bonifica dei suoli, ad assumere a proprio carico anche gli oneri derivanti dall'eliminazione della colmata nel caso in cui l'Autorità Portuale non vi provveda nonché gli eventuali ulteriori oneri, rispetto a quanto previsto nel Piano, per la messa in sicurezza, conservazione e riutilizzo dei manufatti di archeologia industriale;

VISTO il verbale della Conferenza dei servizi del 23 dicembre 2002 ex art. 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che ha ritenuto il progetto definitivo di bonifica contenuto nel piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dalla Bagnolifutura S.p.A. approvabile mediante decreto interministeriale ex art. 15 del decreto interministeriale 25 ottobre 1999, n. 471;

VISTA la nota del 2 gennaio 2003 prot. n. 392/SS/im con la quale il Presidente della Bagnolifutura S.p.A. comunica che con rogito 16 dicembre 2002 si è concluso l'iter procedimentale per il trasferimento dal Comune di Napoli alla Bagnolifutura S.p.A. delle aree di Bagnoli oggetto del piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale;

VISTI gli elaborati aggiornati presentati dalla Bagnolifutura S.p.A. a conclusione del processo istruttorio con nota prot. n.402/CB/im del 14 gennaio 2003 costituiti dai seguenti volumi: a) Presentazione e Sintesi, b) Piano di caratterizzazione (volume 1), c) Allegati al Piano di caratterizzazione (volume 2), d) Individuazione delle tecniche di bonifica – Studi e sperimentazioni, Piano di caratterizzazione e bonifica dell'area di colmata, Messa in sicurezza d'emergenza (volume 3), e) Relazione tecnica – progetto definitivo di bonifica, Conservazione delle strutture di archeologia industriale (volume 4), f) Tavole (volume 5);

VISTO l'importo complessivo del progetto definitivo di bonifica, indicato nell'elaborato "Relazione Tecnica –progetto definitivo, Conservazione delle strutture di archeologia industriale" (volume 4) trasmesso con nota n.402/CB/im del 14 gennaio 2003 che è stato stimato pari a 78.746.888,00 euro nel caso in cui lo smaltimento dei rifiuti provenienti dalla bonifica del sito possa avvenire, in conformità a quanto previsto nel sopracitato Accordo normativo del 22 luglio 2002, in cava adibita a discarica individuata dalla Regione Campania e dal Comune di Napoli e finanziata dal Commissario delegato – Presidente della Regione Campania;

VISTO l'impegno assunto dalla Bagnolifutura S.p.A. nell'elaborato "Relazione Tecnica –progetto definitivo, Conservazione delle strutture di archeologia industriale" (volume 4) a sostenere, nel caso in cui non vi sia l'individuazione della sopracitata cava da adibire a discarica, gli ulteriori oneri derivanti dallo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla bonifica, pari a 34.500.000,00 euro;

VISTO che l'articolo 114, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n.388 destinava al finanziamento del piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale di Bagnoli 50.000 milioni per ciascuno degli anni 2001-2003;

VISTO che le annualità 2001 e 2002 rispettivamente determinate in 23.413.484,58 euro e 21.833.215,00 euro sono state impegnate a favore della Bagnolifutura S.p.A.;

VISTO che l'annualità 2003 è a bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'ammontare di 25.822.845,00 euro;

VERIFICATO che sono stati forniti i dati relativi agli interventi di messa in sicurezza d'emergenza già adottati, ai risultati delle attività di caratterizzazione dei suoli e della falda, ivi compresi quelli miranti a determinare i valori del fondo naturale dell'area da assumere come valori limite ai sensi di quanto disposto nell'Allegato 1 del decreto interministeriale 25 ottobre 1999 n. 471;

CONSIDERATO che sono stati determinati come valori di fondo naturale delle aree circostanti non inquinate, l'area oggetto del progetto definitivo di bonifica, valori di concentrazione dei seguenti metalli Arsenico, Berillio, Cobalto, Piombo, Stagno, Vanadio, Zinco superiori a quelli indicati nella tabella 1, colonna A, dell'allegato 1 del D.M. 471/99 e rispettivamente pari a 29 mg/kg (As), 9 mg/kg (Be), 120 mg/kg (Co) 112 mg/kg (Pb), 14 mg/kg (Sn), 110 mg/kg (Va), 158 mg/kg (Zn);

CONSIDERATO che, per quanto riguarda il livello da assumere nei suoli e sottosuoli per gli idrocarburi, inquinanti di origine antropica, deve essere garantito il rispetto del valore di concentrazione limite indicato in colonna A tabella 1 dell'allegato 1 del D.M. 471/99;

CONSIDERATO che i valori di fondo naturale sono comunque inferiori ai valori di concentrazione limite indicati nella colonna B della tabella 1 dell'allegato 1 del D.M. 471/99 per l'uso commerciale ed industriale;

CONSIDERATO che, nelle more della definizione della pianificazione urbanistica esecutiva da parte del Comune di Napoli, in via cautelativa, si è fatto riferimento ai valori limite fissati nella colonna A della tabella 1 dell'allegato 1 del D.M. 471/99 per la destinazione d'uso verde pubblico, privato e residenziale;

CONSIDERATO che sono stati determinati come valori di fondo naturale delle acque sotterranee sottostanti le aree circostanti non inquinate, l'area oggetto del progetto definitivo di bonifica, valori di concentrazione dei seguenti metalli Arsenico, Berillio, Ferro, Manganese, Piombo, superiori a

quelli indicati nella tabella “Acque sotterranee”, dell'allegato 1 del D.M. 471/99 e rispettivamente pari a 380 µg/l (As), 9 µg/l (Be), 3106 µg/l (Fe), 1104 µg/l (Mn), 19 µg/l (Pb);

CONSIDERATO che, per gli idrocarburi totali, al fine di evitare che lo scarico nell'ambiente o la la reimmissione nel sottosuolo dell'acqua di falda trattata si traducano rispettivamente in un trasferimento di contaminazione dalle acque sotterranee a quelle superficiali o in una compromissione dell'uso potabile della risorsa idrica sotterranea, deve essere garantito il rispetto del valore limite di 10 µg/l indicato nel parere dell'Istituto Superiore di Sanità prot.024711/A/12 del 25 luglio 2002 che si allega al presente decreto;

CONSIDERATO che il progetto definitivo di bonifica, oggetto del presente decreto, prevede una bonifica con misure di sicurezza, attesa l'impossibilità, dimostrata dallo studio incluso nel progetto definitivo oggetto del presente decreto, neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi economicamente disponibili, di raggiungere in tutto il sottosuolo del sito per alcuni metalli i valori di concentrazione limite indicati nella tabella 1, colonna A, dell'allegato 1 del D.M. 471/99 corretta con i valori di fondo naturale di cui al precedente considerato;

CONSIDERATO che il progetto definitivo di bonifica prevede altresì il ripristino della copertura pedologica mediante ricopertura, di spessore differenziato in funzione della destinazione d'uso delle aree, con terreno non contaminato, miscelato, per l'area a parco, ad inerti e a compost di qualità, in modo da impedire qualunque potenziale contatto da parte dei fruitori delle aree con i materiali che superano i limiti di concentrazione fissati nella colonna A della tabella 1 dell'allegato 1 del D.M. 471/99;

CONSIDERATO che, come evidenziato nell'analisi di rischio i test di cessione e le prove mineralogiche specialistiche hanno dimostrato che i materiali che superano i limiti di concentrazione fissati nella colonna A della tabella 1 dell'allegato 1 del D.M. 471/99 non sono in grado di trasferire inquinamento alle acque di falda;

CONSIDERATO che l'analisi di rischio, effettuata in attuazione del disposto dell'articolo 5 del D.M. 471/99 ed in conformità alle modalità indicate nell'allegato 4 del predetto D.M. ha dimostrato un rischio complessivo accettabile per i potenziali frequentatori del sito;

VERIFICATO che nel progetto definitivo di bonifica dell'area di Bagnoli ex ILVA ed ex Eternit, comprensivo dell'area di colmata sono contenuti tutti gli elementi previsti dall'Allegato 4 del decreto interministeriale 25 ottobre 1999 n. 471 “Criteri generali per la redazione del progetto di bonifica”;

VISTA la nota prot. 58 UDCP/Gab del 11 febbraio 2003 con la quale la Regione Campania ha espresso l'intesa sul presente provvedimento;

DECRETA

ART.1

1. E' approvato il progetto definitivo di bonifica delle aree ILVA ed ex Eternit, contenuto nel Piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli, costituito dai seguenti elaborati:
 - Presentazione e sintesi

- Piano di caratterizzazione (Vol.1)
- Allegati al Piano di caratterizzazione (Vol.2),
- Piano di caratterizzazione e bonifica dell'area di colmata (Vol.3)
- Messa in sicurezza d'emergenza (Vol.3),
- Individuazione delle tecniche di bonifica – Studi e sperimentazioni (Vol.3)
- Relazione Tecnica - progetto definitivo di bonifica (Vol.4)
- Tavole (Vol.5)

a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- la bonifica dei suoli e del sottosuolo per gli idrocarburi deve garantire il rispetto dei limiti di cui alla colonna A della tabella 1 dell'Allegato 1 del D.M. 471/99;
 - il trattamento dell'acqua di falda deve garantire per gli idrocarburi totali il rispetto del valore di 10 µg/l, per l'arsenico il valore di 380 µg/l, per il berillio il valore di 9 µg/l, per il ferro il valore di 3106 µg/l, per il Manganese il valore di 1104 µg/l, per il piombo il valore di 19 µg/l e per tutti gli altri parametri i valori limite indicati nella tabella "Acque sotterranee" dell'allegato 1 del D.M. 471/99;
 - l'estensione delle fasce oggetto di messa in sicurezza permanente, perimetrali ai manufatti di archeologia industriale che saranno conservati deve essere determinata in ragione delle condizioni di sicurezza statica dei manufatti medesimi;
 - deve essere accertata la presenza di amianto all'interno dei manufatti oggetto di interventi di conservazione;
 - deve essere effettuata la rimozione degli hot spot da contaminazione organica presenti nella area di colmata prima del loro conferimento per la collocazione nella cassa di colmata del Porto di Napoli;
 - le operazioni di frantumazione del materiale contaminato o potenzialmente contaminato devono essere condotte con tutte le precauzioni necessarie a impedire l'aerodispersione di inquinanti, ad esempio in ambiente confinato e condizionato o con tecnologie ad umido;
2. Gli elaborati progettuali sono conservati presso l'Archivio della Direzione Rifiuti e Bonifiche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, unitamente al verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 23 dicembre 2002 di approvazione degli stessi;
 3. Il progetto deve essere realizzato nel rispetto dei criteri e delle modalità previste;
 4. La corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di cui al comma 1 è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia di Napoli ai sensi degli articoli 17, comma 8, del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e 12, del Decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471.
 5. È fatto salvo l'obbligo di acquisire le autorizzazioni alla realizzazione di opere ed all'esercizio di attività non comprese nel progetto definitivo di bonifica oggetto del presente decreto.

ART. 2

1. Qualora nel corso degli interventi si individuassero ulteriori ed imprevisti volumi di terreno con concentrazioni di inquinanti superiori a quelle limite accettabili, dovrà ^{essere} predisposta dalla Bagnolifutura S.p.A. una apposita variante al piano di gestione di rifiuti.

ART. 3

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel progetto approvato, dovrà essere prestata a favore del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio una fidejussione a cura della Bagnolifutura S.p.A. per una somma pari al 20% dell'importo del progetto di bonifica determinato al momento in 78.746.888,00 euro in ragione della previsione di smaltimento dei rifiuti derivanti dalla bonifica in cava adibita a discarica, in conformità con quanto previsto nell'Accordo normativo del 22 luglio 2002.

27/08/2003

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE



IL MINISTRO DELLA SALUTE



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
presso il MINISTERO AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
VISTO u. 540
Addi, 18/8/03

IL DIRETTORE

